



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 30 del 24/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E INDIRIZZI PER LA INDIVIDUAZIONE TERRITORIALE DELLA PROPOSTA DI PARCO FLUVIALE DEL FIUME SECCHIA (ART.40, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N.24/2011). ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Deliberazione n. 30 del 24/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E INDIRIZZI PER LA INDIVIDUAZIONE TERRITORIALE DELLA PROPOSTA DI PARCO FLUVIALE DEL FIUME SECCHIA (ART.40, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N.24/2011) – ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSTATATO che il Comune di Casalgrande (RE) partecipa all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale a seguito delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n.24/2011 smi e alla deliberazione di consiglio comunale n.52 del 16/04/2003;

DATO ATTO che:

- il fine prioritario dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia è quello di contribuire, nel quadro dei Piani e Programmi dell'UNEP, dell'UE e dello Stato italiano, ad arrestare la perdita della biodiversità entro il 2020 e a mantenere la funzionalità dei servizi eco sistemici promuovendo nel contempo la valorizzazione del patrimonio naturale e il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;
- l'attività dell'Ente è volta inoltre ad attuare le previsioni dalla Legge Regionale n.6 del 17/02/2005 *"Disciplina della formazione e della gestione del Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette e dei Siti della Rete Natura 2000"* ed in particolare a realizzare la gestione unitaria dei diversi tipi di aree protette esistenti all'interno del territorio delle Province di Modena, Reggio Emilia e Parma così come previsto dalla Legge Regionale n.24/2011 smi;
- la gestione dell'Ente è tesa a condividere, in primo luogo con chi le abita, la qualificazione delle aree protette, come opportunità per sprigionare le potenzialità offerte dalle risorse naturali, storiche, paesaggistiche, culturali e umane presenti;

PRESO ATTO che:

- la suddetta Legge Regionale n.24/2011 smi all'art.40, comma 1, assegna all'Ente Parchi dell'Emilia Centrale *"l'avvio di un percorso partecipato per l'individuazione di una proposta volta all'istituzione del Parco fluviale del Secchia"*;
- la Regione ha inserito nella suddetta norma di legge questa indicazione con l'intento di portare a termine il percorso che l'ex Consorzio di gestione della Riserva naturale "Cassa di Espansione del fiume Secchia", assieme ai Comuni rivieraschi associati, aveva intrapreso proprio finalizzato alla istituzione del Parco fluviale;
- tale percorso, già avviato a partire dal 2007 con l'approvazione del Consiglio del Consorzio di Gestione della Riserva, della proposta di istituzione di parco regionale, non è ancora giunto ad un approdo conclusivo;
- il tema è stato comunque inserito nel 1° Programma per il sistema regionale delle Aree Protette approvato dalla Regione Emilia-Romagna nel luglio del 2009, senza giungere alla definizione della proposta vera e propria per la creazione del Parco, sulla base delle proposte formulate dalle due Province interessate e dal Consorzio di gestione della Riserva;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DATO ATTO che in particolare Programma sopra citato al punto 6.1.3. lett. a) riporta:

...la precisa definizione della tipologia di area protetta da istituire ed i suoi obiettivi gestionali, non che la sua localizzazione geografica verranno definiti con apposito atto deliberativo della Giunta Regionale acquisito il parere della competente Commissione Assembleare e quello delle Province e dei Comuni interessati"...;

CONSTATATO che:

- per dare seguito al Programma regionale e alla Legge Regionale n.24/2011, l'Ente Parchi Emilia Centrale con propria deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente n.13 del 12/11/2012, avente per oggetto *"Adozione proposta di percorso metodologico per verificare le condizioni di fattibilità del Parco del Secchia di cui all'art.40, comma 1, della Legge Regionale n.24/2011"*, ha approvato e successivamente condiviso con tutti i Comuni interessati nell'ambito della Comunità della Riserva del Secchia una proposta trasmessa alla Regione in data 29/11/2012 con prot.n.1311/2012;
- la proposta è sintetizzata nel documento *"Percorso metodologico per verificare le condizioni di fattibilità del Parco del Secchia di cui all'art.40, comma 1, della Legge Regionale n.24/2011"*, un percorso necessario per valutare le condizioni di fattibilità nonché per individuare lo strumento e/o gli strumenti più idonei per la valorizzazione e la gestione del sistema ambientale del fiume Secchia;

RICORDATO che:

- il percorso metodologico identifica quattro fasi: 1) Quadro ricognitivo, 2) Quadro conoscitivo; 3) Avvio del confronto partecipativo; 4) Conclusioni;
- la fase 1 di redazione del Quadro ricognitivo era contenuta nel documento titolato *"Percorso metodologico per verificare le condizioni di fattibilità del Parco del Secchia di cui all'art.40, comma 1, della Legge Regionale n.24/2011"* ;

ATTESO che:

- la fase 2 di redazione del Quadro conoscitivo è stata presentata agli Enti rivieraschi nel corso della seduta della Comunità del Secchia svoltasi a Rubiera (RE) in data 03/07/2015;
- il gruppo tecnico di lavoro costituito dall'Ente parchi Emilia Centrale, con la partecipazione delle Province di Modena e Reggio Emilia, si è riunito quattro volte e che il risultato del lavoro svolto è sintetizzato nel documento *"Il Fiume Secchia: un corridoio ecologico e un ambiente da valorizzare nel cuore dell'Emilia"*. Nel testo, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, vengono riportati in sintesi gli obiettivi conoscitivi, i contenuti e le fonti dati degli elaborati che compongono il quadro conoscitivo;
- nel suddetto documento sono state inserite tre distinte proposte di massima per l'identificazione dell'area protetta sul territorio (Proposta n.1, Proposta n.2 e Proposta n.3);

DATO ATTO che tali proposte o scenari di possibile tutela ambientale costituiscono il nodo decisionale su cui poi gli Enti rivieraschi soci dovranno esprimersi al fine di poter procedere con l'azione progettuale e dar corso alle successive fasi del Percorso metodologico;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTI gli elaborati tecnici e cartografici, redatti in conformità alla vigente normativa e di raccordo con gli strumenti di pianificazione territoriali attualmente in vigore a livello regionale, provinciale e comunale, che costituiscono il nutrito carteggio progettuale della fase 2 "Quadro conoscitivo" del percorso metodologico avviato dall'Ente nel novembre 2012, di seguito elencati:

Quadro Conoscitivo (**Allegato A**):

> Relazione Tecnica:

- Allegato_1_Analisi demografiche;
- Allegato_2_Formulari dei Siti di Rete Natura 2000;
- Allegato_3_Aree di notevole interesse pubblico;
- Allegato_4_Sintesi delle visure catastali;
- Allegato_5_Carte delle aree demaniali;

> Cartografie:

Carta_1	Usi Reali del Suolo 2008	(scala 1:50.000)
Carta_2_1		
Carta_2_2		
Carta_2_3		
Carta_2_4	Sistema Forestale	(scala 1:10.000)
Carta_2_5		
Carta_2_6		
Carta_3	Sistema delle Aree Protette e Siti Rete Natura 2000	(scala 1:50.000)
Carta_4_1		
Carta_4_2	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTCP delle Province di Modena e Reggio Emilia)	(scala 1:25.000)
Carta_4_3		
Carta_5_1_1		
Carta_5_1_2	Attività Estrattive (Stato della Pianificazione)	(scala 1:10.000)
Carta_5_2_1		
Carta_5_2_2	Attività Estrattive (Stato di Attuazione)	
Carta_6	Piani Faunistico Venatori Provinciali (Province di Modena e Reggio Emilia)	(scala 1:50.000)
Carta_7	Piano Assetto Idrogeologico (PAI)	(scala 1:50.000)
Carta_8	Beni Paesaggistici (D.Lgs n.42/2004)	(scala 1:50.000)
Carta_9_1	Antropizzazione e principali previsioni infrastrutturali e	(scala 1:25.000)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Carta_9_2	urbanistiche	
Carta_9_3		
Carta_10	Percorsi ciclabili e strutture ricettive	(scala 1:50.000)
Carta_11	Beni architettonici e storico-culturali	(scala 1:50.000)
Carta_12_1		
Carta_12_2		
Carta_12_3		
Carta_12_4		
Carta_12_5		
Carta_12_6	Confronto Cartografie Storiche	(scala 1:25.000)
Carta_12_7		
Carta_12_8		
Carta_12_9		
Carta_12_10		
Carta_13	Map overlay delle principali tutele territoriali	(scala 1:50.000)

CONSTATATO che nel corso della riunione della Comunità del Secchia svoltasi a Rubiera (RE) il 13/01/2016 gli Enti partecipanti hanno concordemente condiviso di procedere con l'iter avviato assumendo come miglior soluzione la Proposta n.1:

Per le motivazioni estratte, in sintesi, dal verbale della Comunità del Secchia in data 13/01/2016:

...Il presidente Pasini apre la seduta sottolineando che la riunione della Comunità del Secchia è stata convocata per addivenire ad una proposta unica condivisa fra le tre indicate nel Quadro conoscitivo a suo tempo approvato. Richiama il percorso avviato nelle diverse sedi istituzionali per la definizione della proposta da presentare alla Regione e indica come data di riferimento la fine del mese di Marzo. Le proposte fanno seguito alle indicazioni espresse dagli enti soci nelle precedenti sedute della Comunità del parco. Il Direttore Fioravanti illustra le tre diverse ipotesi di lavoro. La prima prevede l'individuazione territoriale dell'area parco e area contigua per l'intero corso del Fiume Secchia, inclusa l'attuale Riserva "Cassa di espansione del fiume Secchia" a partire dal Comune di Castellarano (traversa "Rivi") fino al confine regionale. La seconda ipotesi prevede la costituzione di parco da Castellarano (traversa "Rivi") fino alle casse di espansione allargandosi in corrispondenza di Rubiera alle zone umide contigue all'attuale Riserva. In tale ipotesi, verso nord, il corridoio fluviale potrebbe essere tutelato attraverso l'istituzione di un paesaggio naturale e semi-naturale protetto, oppure attraverso l'avvio di un "contratto di fiume". La terza ipotesi prevede l'allargamento dell'attuale riserva naturale delle Casse di espansione del Secchia comprendendo l'ampliamento dell'invaso di prossima realizzazione. A seguire si apre il dibattito con gli interventi dei rappresentanti degli enti soci. Vengono soppesati tutti vantaggi e valutati i nuovi eventuali vincoli che ne deriverebbero da ognuna delle tre proposte. Tutti gli intervenuti indicano nella Proposta 1, quella che prevede l'istituzione di un'area a parco e contigua per tutta la lunghezza del



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Fiume Secchia ritenendo, quella, la più idonea ad una vera valorizzazione ambientale e territoriale del sistema fluviale. Viene sottolineato da diversi interventi che dopo oltre un decennio di discussioni sia giunto il tempo di decidere. A conclusione della riunione, all'unanimità dei presenti, si decide di affidare all'Ente parchi il mandato di stendere una proposta di delibera, da inviare a tutti i Comuni della Comunità del Secchia, sulla base della quale ognuno esprima la condivisione della Proposta 1, assumendo l'impegno a rispettare la scadenza indicata dal Presidente Pasini. Nella riunione, resta inteso che sulla base del pronunciamento dei Comuni, sarà avviato il confronto con ogni comune per la condivisione della proposta di perimetrazione dell'area Parco e dell'area contigua. Il Presidente Pasini assume l'impegno di informare la Regione del percorso avviato; competerà alla Regione, come ha sottolineato il Presidente della Comunità del Secchia, Giulio Guerzoni, la decisione finale sulla istituzione del Parco fluviale".....;

PRESO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO:

- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs n.152/2006 smi;
- la L.R. n.20/2000 smi;
- la L.R. n.6/2005 smi;
- la L.R. n.24/2011 smi;

VISTO inoltre:

- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia;
- il vigente Piano dell'Attività Estrattive P.A.E comunale;
- il vigente Piano Regolatore Generale P.R.G;
- il Piano Strutturale Comunale P.S.C, adottato con deliberazione di consiglio comunale n.35 del 13/04/2015;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale R.U.E, adottato con deliberazione di consiglio comunale n.36 del 13/04/2015;

DATO ATTO che sulla proposta del presente atto non sono stati acquisiti i pareri di cui agli artt.49 c.1 e 147-bis del Testo unico, trattandosi di mero "Atto di indirizzo";

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 c.1 del D.Lgs n.267/2000 nel suo testo vigente;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Le seguenti linee d'indirizzo a carattere operativo per il Responsabile del 3° Settore



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

“Pianificazione Territoriale” in merito all’approvazione del quadro conoscitivo e indirizzi per l’individuazione territoriale della proposta di parco fluviale del Fiume Secchia (ai sensi dell’art.40 c.1 della Legge Regionale n.24/2011 smi):

- di prendere atto, per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nonché, in riferimento a quanto emerso nella seduta della Comunità della Riserva del Secchia svoltasi in data 03/07/2015, degli elaborati tecnici e cartografici (**Allegato A – Quadro Conoscitivo**) così come elencati in narrativa della premessa (redatti in conformità alla vigente normativa e di raccordo con gli strumenti di pianificazione territoriali attualmente in vigore a livello regionale, provinciale e comunale, che costituiscono il nutrito carteggio progettuale della fase 2 del “Percorso metodologico per verificare le condizioni di fattibilità del Parco del Secchia di cui all’art.40, comma 1, della Legge Regionale n.24/2011”, approvati dall’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale, su mandato della Comunità, con deliberazione di Comitato Esecutivo n.46 del 03/07/2015);
- di esprimere parere favorevole, sulla base di quanto emerso dalla Comunità del Secchia nella seduta del 13/01/2016, alla Proposta n.1 (**Allegato B**), indicata nel Quadro Conoscitivo (**Allegato A**), che si allega al presente atto, per l’identificazione territoriale dell’area protetta sul territorio, necessario per dare impulso al procedimento e mandato al Comitato esecutivo di procedere agli adempimenti tecnici conseguenti, fase 3 e 4 del Documento, 3) Avvio del confronto partecipativo, 4) Conclusioni. Sul documento finale si dovrà procedere con ulteriori atti di assenso da parte degli Enti ai sensi della Legge Regionale n.6 del 17/02/2005 smi e degli organi competenti, ai sensi del D.Lgs n.267/2000, ove necessari;

2) Di dare mandato al Comitato Esecutivo dell’Ente Parchi Emilia Centrale di recepire le indicazioni del presente atto e di procedere, assunte analoghe determinazioni da parte degli altri enti rivieraschi, con l’individuazione di una proposta di perimetrazione territoriale della istituenda area protetta, su base cartografica di dettaglio in scala 1:5.000, da condividere con i comuni interessati e da sottoporre al successivo parere della Comunità del Secchia, al fine di formulare in tempi brevi la Proposta definitiva di istituzione alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della Legge Regionale n.6 del 17/02/2005 smi;

3) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e elaborati sul sito comunale nella parte dedicata “*Amministrazione Trasparente*”, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs n.33/2013 smi;

Ravvisata l’urgenza
Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE


PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
BININI EMILIO



Legenda

- PARCO
- AREA CONTIGUA

Il Fiume Secchia: un corridoio ecologico e un'ambiente da valorizzare nel cuore dell'Emilia

Quadro Conoscitivo, fase 2 del percorso metodologico

La legge regionale n 24 del 2011 *"Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano"* all'art 40 comma 1 assegna all'Ente Parchi dell'Emilia Centrale *"l'avvio di un percorso partecipato per l'individuazione di una proposta volta all'istituzione del Parco fluviale del Secchia."*

La Regione ha inserito in norma di legge questa indicazione con l'intento di portare a termine il percorso che l'ex Consorzio di gestione della Riserva naturale della Cassa di Espansione del fiume Secchia, assieme ai Comuni associati, aveva intrapreso proprio finalizzato alla istituzione del Parco fluviale.

Tale percorso, già avviato nel 2007 con l'approvazione del Consiglio del Consorzio di Gestione della riserva, della proposta di istituzione di parco regionale, non ebbe un approdo conclusivo. Il tema venne comunque inserito, nel 1° Programma per il sistema regionale delle aree protette approvato dalla regione Emilia-Romagna nel luglio del 2009, senza giungere alla definizione della proposta vera e propria per la creazione del Parco focalizzandolo sulla base delle proposte formulate dalle due Province interessate e dal Consorzio di gestione della Riserva.

In particolare Programma sopra citato al punto 6.1.3. lett. a) riporta: *"...la precisa definizione della tipologia di area protetta da istituire ed i suoi obiettivi gestionali, non che la sua localizzazione geografica verranno definiti con apposito atto deliberativo della Giunta Regionale acquisito il parere della competente Commissione Assembleare e quello delle Province e dei Comuni interessati"*.

Per dare seguito al Programma regionale e alla L.R. n. 24/11, l'Ente Parchi Emilia Centrale ha definito una proposta condivisa fra tutti i Comuni interessati da sottoporre alla Regione, sintetizzato nel documento *"Percorso metodologico per verificare le condizioni di fattibilità del Parco del Secchia di cui all'art 40, comma 1, della Legge Regionale 24/2011"* (**allegato 1**) per valutare le condizioni di fattibilità nonché per individuare lo strumento e/o gli strumenti più idonei per la valorizzazione e la gestione del sistema ambientale del fiume Secchia.

La proposta prevedeva un percorso metodologico identificata quattro fasi: 1) Quadro ricognitivo, 2) Quadro conoscitivo; 3) Avvio del confronto partecipativo; 4) Conclusioni.

La fase 1 di redazione del Quadro ricognitivo era contenuta nel Percorso metodologico; la fase 2 di redazione del Quadro conoscitivo è quella che ci apprestiamo a concludere con la sua approvazione. E' frutto di un lavoro iniziato nel giugno 2014 e concluso tecnicamente a febbraio 2015. All'elaborazione ha partecipato la Comunità della Riserva C.E. Secchia, che ha discusso il tema in due sedute. Il gruppo tecnico di lavoro, con la partecipazione delle province di Modena e Reggio Emilia si è riunito quattro volte.

Il risultato del lavoro svolto è sintetizzato nella tabella che segue e che riporta in sintesi gli obiettivi conoscitivi, i contenuti e le fonti dati degli elaborati che compongono il quadro conoscitivo.

[Segue, tabella sintesi contenuti ed elaborati Quadro conoscitivo.](#)

TEMA	OBIETTIVO	FONTE DATI	ELABORATI	Problemi/ opportunità
1) Valore ambientale del "sistema" Secchia	Valutare il f. Secchia come corridoio ecologico tra Appennino e Po' e collegamento tra aree protette Nazionali e Regionali tra Modena, Reggio Emilia e Mantova; tra il sistema delle AA.PP. Della R.E.R. e la rete ecologica della Lombardia, Aree Protette e corridoio ecologico	Aree protette area Padana P.T.R. 2010 P.T.AA.PP. 2009 P.T.C.P Modena e Reggio Emilia relativi ai corridoi ecologici o rete ecologica	Relazione tecnica: capitolo 5 Carta 3 – Aree protette: 1 tavola (scala 1:50.000) Allegato 2 – Formulari siti Rete Natura 2000	Il f. Secchia ha un ruolo importante di collegamento ecologico tra l'Appennino e il Po; lo svolge solo in parte; le tutele sono presenti alle sorgenti, nel tratto alto, alla foce mentre nel medio corso sono assenti; anche le aree boscate e l'uso del suolo mostrano questo dato (vedi carte forestale)
2) Sistema insediativo e dinamiche demografiche	Analisi sintetica delle dinamiche demografiche dei comuni interessati dall'area fluviale anche per valutare la pressione insediativa	Censimenti della popolazione e S.I.T. Delle Province di Modena e Reggio Emilia	Relazione tecnica: capitolo 1 (inquadramento)-2 (sintesi) Allegato 1 – Analisi demografiche (dettagliate)	Decrementi demografici nei comuni dell'alta pianura, post-terremoto, arresto incremento demografico per gli altri comuni
3) Uso del suolo	Indagine sull'uso del suolo secondo le categorie CORINE land cover: urbanizzato, agricolo, forestale, acque ...	Carta uso del suolo RER 2008	Relazione tecnica: capitolo 3 Carta 1 – Uso del Suolo 2008: 1 tavola (scala 1:50.000)	Intenso uso del suolo agricolo nella parte a nord della C.E. E quindi riduzione delle superfici di acqua e boscate, più presenti nel tratto a sud
4) Aree demaniali o pubbliche	Individuare le aree di proprietà pubblica sull'asta fluviale anche ai fini della L. 394/91 ¹	Censimento A.I.P.O. Censimento R.E.R. Indagine con visure catastali (SISTER) Censimento Riserva Regionale C.E.S.	Relazione tecnica: capitolo 11 (sintesi) Allegato 4 – Visure catastali (dettagliate) Allegato 5 – Mappe catastali (6 carte)	Le proprietà demaniali a nord delle C.E. Riguardano solo i manufatti arginali e l'alveo inciso; nel tratto a sud delle C.E. Le superfici sono più significative
5) Opere, infrastrutture, insediamenti	Individuare le principali opere di regimazione o utilizzo idrico in alveo; individuare le più	D.B. Topografico Regionale, quadro della Pianificazione infraregionale e comunale,	Relazione tecnica: capitolo 12 Carta 9 – Antropizzazioni: 3 tavole (scala 1:25.000)	Incremento delle opere in alveo, previsione di grandi infrastrutture e insediamenti urbanistici che riguardano

¹ Titolo III, Art.22 comma 3: "Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area."

TEMA	OBIETTIVO	FONTE DATI	ELABORATI	Problemi/ opportunità
	importanti infrastrutture che hanno relazioni/interferenze con il fiume	progetti oggetto di V.I.A.		l'asta fluviale; nessuna programmazione riguardante compensazioni ambientali
6) Attività estrattive	Individuare le aree oggetto di A.E. in essere, cessate, e da recuperare per una fruizione pubblica	P.I.A.E. Modena e Reggio E. + P.A.E. comunali	Relazione tecnica: capitolo 7 Carta 5 – Attività estrattive: 2 tavole stato pianificazione (scala 1:10.000), 2 tavole stato attuazione (scala 1:10.000)	Tempi allungati rispetto al completamento delle previsioni estrattive e delle coltivazioni in atto; diverse aree di cessione a finalità naturalistica
7) Vincolo paesaggistico *	Identificazione delle aree oggetto di vincolo paesaggistico dal D.L. n. 42/2004	P.T.C.P. Modena e Reggio E., buffer su corsi d'acqua	Relazione tecnica: capitolo 10 Carta 8 – Beni paesaggistici: 1 tavola (scala 1:50.000) Allegato 3 – Decreti aree di notevole interesse pubblico	
8) Vincolo idraulico *	Identificazione delle fasce rischio idraulico da P.A.I. Da L. n. 183/1989	P.A.I. Fiume Po pubb. G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001	Relazione tecnica: capitolo 9 Carta 7 – PAI: 1 tavola (scala 1:50.000)	
9) Carte Forestale *	Identificazione aree forestali e dei boschi	P.T.C.P. Modena e Reggio E.	Relazione tecnica: capitolo 4 Carta 2 – Carta forestale: 6 tavole (scala 1:10.000)	Assenza dei boschi nel tratto di alta pianura
10) Tutele paesistiche e urbanistiche *	Indicazioni della pianificazione infraregionale sulla tutela paesistica e ambientale territoriale	P.T.C.P. Modena e Reggio E. con legenda unificata	Relazione tecnica: capitolo 6 Carta 4 – PTCP: 3 tavole (scala 1:25.000)	
11) Piani faunistico-venatori* ²	Indicazioni sull'uso faunistico venatorio dell'asta fluviale, individuazione della aree non	P.F.V. Modena e Reggio E.	Relazione tecnica: capitolo 8 Carta 6 – PFVP: 1 tavola (scala 1:50.000)	

² I tematismi contrassegnati da * possono concorrere a formare la carta dei vincoli attraverso una operazione ragionata di overlay topografico

TEMA	OBIETTIVO	FONTE DATI	ELABORATI	Problemi/ opportunità
	cacciabili			
12) Ricettività	Individuazione delle strutture turistiche, agrituristiche, ricettive per una possibile fruizione turistica e ambientale	Dati provenienti dai Comuni e georeferenziati	Relazione tecnica: capitolo 14 Carta 10 – Ciclabili e strutture ricettive: 1 tavola (scala 1:50.000) Allegato 6 – Elenco strutture ricettive	Se si ritiene che il dato sia importante occorre forte collaborazione
13) Beni Culturali e ambientali	Individuare i principali BB.CC. e monumenti visitabili al fine di interesse turistico	Dati provenienti dai Comuni e georeferenziati	Relazione tecnica: capitolo 15 Carta 11 – Beni culturali e architettonici: 1 tavola (scala 1:50.000) Allegato 7 – Elenco beni architettonici	Se si ritiene che il dato sia importante occorre forte collaborazione
14) Ciclovie riguardanti il corridoio fluviale	Individuare i grandi itinerari, le piste ciclabili esistenti e di progetto per la fruizione dolce dell'area	R.E.R. Rete ciclovie, strumenti di pianificazione settoriale dei comuni	Relazione tecnica: capitolo 13 Carta 10 – Ciclabili e strutture ricettive: 1 tavola (scala 1:50.000)	I piani e progetti comunali non sono coordinati; l'asta del Secchia è interessata da numerosi itinerari di ragnò regionale (Rete RER) e sovraregionale
15) Corografie storiche	Rassegna della cartografia storica per focalizzare le trasformazioni urbanistiche e ambientali del fiume	Archivio cartografico delle Province di Modena e Reggio E.	Carta 12 – Carte storiche: 10 tavola (scala 1:25.000)	
Carta overlay vincoli territoriali ed ambientali			Carta 13 – Map Overlay tutele territoriali: 1 tavola (scala 1:50.000) Allegato 8 – Metodo elaborazione Map Overlay	
Altre possibili forme di tutela dell'area			Allegato 9 – Forme di tutela per aree vaste	

Il fiume Secchia, la Cassa di Espansione e la tutela naturalistica

Il bacino idrografico del fiume Secchia ha un'estensione di oltre 2000 kmq ed appartiene al grande sistema acquifero padano.

Il fiume nasce in provincia di Reggio Emilia dall'Alpe di Succiso, nei pressi del Passo del Cerreto, in prossimità del confine toscano-emiliano, in una delle aree più suggestive e spettacolari dell'Alto Appennino Reggiano; nel primo tratto scorre incassato fra gole profonde, scavando il proprio letto fra rocce arenacee e, più a valle, fra gessi triassici risalenti a oltre 200 milioni di anni fa. La maggior parte del suo corso, poi, interessa il territorio di Reggio Emilia e Modena, per confluire infine, dopo un percorso di circa 172 chilometri, come affluente di destra, nel Po in provincia di Mantova.

Pertanto le caratteristiche territoriali, ambientali ed ecologiche di questo bacino idrografico portano a valutare come alto il valore biologico di tale corridoio che rappresenta, nonostante la forte antropizzazione che ne incide fortemente l'esistenza, un'importante connessione fra l'Appennino e il fiume Po.

Nel 1989 le Province di Modena e Reggio Emilia ed i Comuni di Modena, Campogalliano e Rubiera hanno dato vita ad un Consorzio volontario per la realizzazione e la gestione del *"Parco Fluviale del Fiume Secchia"*, da sviluppare attraverso interventi di tutela e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, a cui nel 1996 aderisce anche il Comune di Carpi in quanto all'epoca proprietario dei campi acquiferi siti nell'area del parco in località Fontana;

Questo ente da subito ha operato per assicurare il coordinamento e l'integrazione delle risorse umane e finanziarie disponibili ponendosi l'obiettivo di *"raggiungere uno sviluppo economico ... compatibile con la protezione ambientale e le esigenze sociali"* in piena sintonia con i principi affermati alla conferenza internazionale sull'ambiente di Göteborg del giugno 1997;

A testimonianza degli sforzi operati, al Consorzio fu affidata la gestione della Riserva naturale orientata "Cassa di espansione del fiume Secchia" istituita con delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna n. 516 del 17/12/1996, con una estensione di circa 260 ettari nella zona di maggior pregio naturalistico, che ha determinato finalmente l'inserimento di questa area nella rete regionale e nazionale delle aree protette.

Ultimo e importante passo amministrativo del Consorzio è stato il suo ampliamento concretizzatosi alla fine del 2003 con l'aumento del numero degli enti soci dagli storici sei agli attuali sedici: le Province di Modena e Reggio Emilia, i Comuni di Campogalliano, Modena, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia s/S, Formigine, S. Possidonio, S. Prospero, Sassuolo ed il raggruppamento dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera.

Tra le proprie ampliate finalità istitutive, l'ente si è posto l'obiettivo di operare in modo integrato nella tutela e valorizzazione dei territori rivieraschi del bacino del fiume Secchia, nonché di stimolare processi di sviluppo nel rispetto del valore ambientale e paesaggistico dei luoghi.

La ricerca di soluzioni innovative per poter perseguire e attuare obiettivi strategici di massima è stata sempre prioritaria, dimostrandosi allo stesso tempo assai complessa ed estremamente articolata, anche e soprattutto in considerazione del numero degli enti consorziati e della pluralità delle azioni progettuali.

In tal senso è apparso fondamentale e strategico proporre una programmazione in un'ottica unitaria, il cui primo passo è stato la progettazione di varie azioni progettuali collegate, per garantirne il raggiungimento.

In conseguenza di quanto sopra nel mese di settembre dell'anno 2006 l'assemblea consorziale con proprio atto n° 15 ha definitivamente approvato il progetto strategico denominato Progetto Secchia - Piano d'Area -

Masterplan del sistema fluviale del Secchia, a seguito dell'approvazione e della condivisione dei temi in esso contenuti da parte di tutti gli enti consorziati.

Alla redazione del Masterplan è seguita un'ulteriore amplificazione progettuale con l'avvio della seconda fase attuativa finalizzata alla predisposizione dei protocolli d'intesa con i singoli enti consorziati per l'attuazione del Masterplan e di quanto in esso unitariamente condiviso.

Contestualmente alle suddette azioni progettuali di condivisione tecnica e politica l'assemblea consorziale con proprio atto n° 10 del 30/06/2006 avente per oggetto "Adozione modifiche allo statuto ed alla convenzione del Consorzio per adeguamento alla L.R. n. 6/2005" poneva le basi per l'adeguamento normativo ed istituzionale dell'ente alla nuova normativa regionale. Conseguentemente tutti gli enti soci hanno provveduto ad approvare nei rispettivi consigli comunali e provinciali il nuovo statuto il quale, a seguito della stipula formale della nuova convenzione, è entrato definitivamente in vigore il 13/04/2007.

Questo susseguirsi di azioni progettuali su vari livelli operativi, sia di tipo tecnico e amministrativo ma soprattutto di tipo politico, ha di fatto implicitamente decretato l'avvio della procedura per la verifica di fattibilità per la proposta di realizzazione di un parco regionale secondo i dettami della L.R. n.6/2005, nell'area del medio e basso corso del Secchia.

La volontà nel perseguire assieme questi importanti obiettivi di tutela sono stati così confermati dal consiglio consorziale con la propria deliberazione n°17 del 21/12/2007 avente per oggetto "Approvazione proposta progettuale per l'istituzione del parco fluviale regionale nell'area del medio e basso corso del fiume Secchia, dal Pescale fino al confine mantovano, da inserire nei rapporti provinciali delle aree protette da presentare sul piano triennale della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 6/2005".

Questo susseguirsi di fasi si è poi definitivamente concretizzato con l'inserimento della proposta di istituzione del parco fluviale regionale del Secchia nell'ambito del "Programma 2009-2011 per il Sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000" con prima proposta approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n° 614 del 04/05/2009 e successivamente approvato in via definitiva dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n° 243 del 22/07/2009.

Con la promulgazione della L.R. n. 11/88, nascevano, in Emilia-Romagna, i primi parchi regionali e quindi i parchi fluviali: Taro, Stirone, che precedono all'istituzione della Riserva regionale della C.E. Secchia.

Alla riserva si sovrappone quasi integralmente il Sito Rete Natura 2000 - IT4030011 "Casse di espansione del Secchia" (SIC – ZPS).

La proposta di parco fluviale, come si evince da quanto richiamato, ha vissuto fasi di accelerazione alternate a lunghi periodi di oblio; ora le circostanze consentono di riprendere quel confronto e di portarlo a termine con un progetto che trovi un equilibrato compendio delle diverse esigenze, interessi e sensibilità.

Il fiume Secchia oltre a costituire un fondamentale sistema idraulico per la sicurezza del territorio, nel cuore dell'Emilia, a cavallo fra Modena e Reggio costituisce anche un ambiente naturale ed un corridoio ecologico di straordinario interesse, ricco di biodiversità.

La sicurezza idraulica e valorizzazione ambientale formano un binomio inscindibile che, se gestiti in modo integrato, accrescono il grado di attenzione sulla sicurezza, di assoluta priorità, ed al tempo stesso aumentano la consapevolezza del valore ambientale.

Il fiume Secchia periodicamente conquista l'attenzione della cronaca in occasioni di esondazioni o di rotte disastrose degli argini come avvenuto il 19 gennaio 2014 che provocò ingenti danni. La sicurezza o almeno la riduzione del rischio idraulico sono una priorità, ma il fiume e l'ambiente fluviale nell'ambito di un territorio di pianura fortemente antropizzato, trasformato, insediato e produttivo non è solo questo, è qualcosa di ancora più importante che sta alla base della natura di questo territorio, della nostra storia, della nostra

identità. Tutti caratteri, questi, che se ben coniugati possono concorrere ad accrescere il gradiente ambientale e l'attrattività del territorio.

Occorre riscoprire la storia, l'identità del territorio, il significato dell'ambiente fluviale nella cultura di oggi nel quadro delle strategie europee, nazionali e regionali per la biodiversità.

Questi sono gli spunti di riflessione che con il presente documento si intende offrire al confronto che da oggi si dovrà aprire per definire una nuova ***strategia condivisa per la tutela e la valorizzazione, anche in funzione della sulla sicurezza idraulica, dell'ambiente fluviale del Secchia*** nel tratto che va dalla stretta del Pescale fino alla confluenza con il fiume Po, attraversando le province di Modena, Reggio Emilia, e Mantova.

Dal Quadro conoscitivo alle scelte di tutela e valorizzazione del corridoio fluviale

Il Quadro conoscitivo articolato in tutti i suoi tematismi, in coerenza con il percorso a suo tempo delineato ed approvato, vuole offrire a tutti i comuni interessati ed alle associazioni che rappresentano gli interessi collettivi, tutti gli elementi conoscitivi per una discussione negli organi istituzionali che approdi ad una proposta possibilmente convergente sullo strumento giuridico più idoneo da adottare.

Il Quadro conoscitivo non propone una "destinazione" ad una specifica area protetta del territorio indagato ma contiene tutte le informazioni necessarie per decidere in tal senso.

A questo proposito si vogliono dare alcune indicazioni di inquadramento tecnico – decisionale come contributo alla discussione che dovrà avviarsi, corrispondente fase 4 del percorso metodologico, e quindi per concludere l'iter della legge.

A tale proposito si vuole partire dalle leggi di riferimento, nazionali e regionali, che possono dare un inquadramento nella definizione dei differenti istituti di tutela della natura e del paesaggio.

L'art. 4 della L.R. n. 6 Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000, definisce le seguenti tipologie di Aree protette:

a) Parchi regionali, costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili;

b) Parchi interregionali, costituiti da insiemi territoriali caratterizzati da valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse e complessità che per la loro localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione con Aree protette appartenenti a regioni contermini;

c) Riserve naturali, costituite da territori di limitata estensione, istituite per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali;

d) Paesaggi naturali e seminaturali protetti, costituiti da aree con presenza di valori paesaggistici diffusi, d'estensione anche rilevante e caratterizzate dall'equilibrata interazione di elementi naturali e attività umane tradizionali in cui la presenza di habitat in buono stato di conservazione e di specie risulti comunque predominante o di preminente interesse ai fini della tutela della natura e della biodiversità;

e) Aree di riequilibrio ecologico, costituite da aree naturali od in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.

.....

L'Art. 6 della stessa L.R. n.6/2002 definisce la classificazione dei siti della Rete natura 2000: "La Rete natura 2000 è costituita dalle Zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e dai siti di importanza comunitaria, individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE."

Il TITOLO III della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" Definisce le Aree Naturali Protette Regionali.

Tra gli altri temi trattati Il comma 3 dell'art. 22 della Legge recita: *"Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area."*

Sul tema della aree protette in ambito fluviale sono è poi fondamentale il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale che abroga e sostituisce la precedente L. n. 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

La Legge, in specifico nella Parte III, "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" si riconosce, all'Art. 56 un ruolo nell'attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione alle aree protette: *m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette.*

Al comma 3 dell'Art. 115 "tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" un'ulteriore riconoscimento ai parchi: *"Per garantire le finalità di cui al comma 1 (assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità), le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.*

Deve poi essere richiamato l'art. 7 del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" anche chiamato "Sblocca Italia".

L'articolo 7, "Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ..." modifica il citato D.L. n. 152/06 nel senso di integrare le finalità di sicurezza idraulica con quelle di tutela ecosistemica e naturalistica dei fiumi:

"... al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti

interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità»....

Gli accordi di programma Stato – Regioni per la difesa idraulica devono avere anche la finalità di tutela della biodiversità e del ripristino dell'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua.

Altri istituti di gestione / tutela fluviale di tipo volontario sono essenzialmente due, contratto di fiume e accordo territoriale – urbanistico, riportati anche in uno specifico allegato del Q.C.

Contratto di Fiume

Il Contratto di Fiume è un accordo volontario, che permette di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo prioritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un territorio fluviale. È uno strumento di adesione volontaria, privo di portata giuridica fortemente vincolante, che mira a comporre e a far dialogare i diversi interessi e soggetti (istituzionali e non) al fine di integrare, alla scala locale, i programmi e le azioni di tutela e valorizzazione delle risorse idriche. Scopo del Contratto è quello di riunire attorno ad un tavolo i soggetti che, a vario titolo, incidono sulle attività di gestione, trasformazione, uso e sfruttamento del fiume e del suo territorio, per coordinare tali attività sulla base di strategie e principi condivisi. Il punto cardine del Contratto di Fiume è quindi la partecipazione dei vari soggetti, di cui va anche compresa la percezione che hanno del fiume al fine di riconoscerlo come valore condiviso. Italia non esiste un riconoscimento normativo specifico dei Contratti di Fiume, che definisca in modo univoco e chiaro la loro struttura e applicabilità, mentre si stanno moltiplicando le esperienze a livello nazionale.

Accordi ex L.R. n. 20/20002

La Legge Regionale 20/2000 (e successive modifiche) prevede la possibilità per gli Enti (non partecipano associazioni o soggetti terzi) di promuovere Accordi Territoriali (art. 15) per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali. I Comuni possono altresì stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi. La Provincia e la Regione partecipano alla stipula degli accordi territoriali che definiscono scelte strategiche di rilievo sovracomunale ed alla stipula degli accordi che prevedono l'avvio di procedure di variante agli strumenti di pianificazione territoriale.

Gli elementi di inquadramento legislativo prima descritti possono essere incrociati con gli aspetti che riguardano: 1) gli ulteriori vincoli ambientali ed urbanistici che sarebbero istituiti; 2) le possibili opportunità riguardanti la gestione ed il sostegno finanziario considerato il quadro esistente.

Per definire queste tabelle si è considerata l'area fluviale già sottoposta al massimo vincolo esistente corrispondente alla aree con grado di tutela che va da 20 a 61 della Carta 13 Map overlay della principali tutele territoriali. Si tratta di un'area dove l'attività edificatoria è già inibita, gli ulteriori possibili vincoli riguardano l'attività venatoria, l'attività agricola, l'attività estrattiva.

TABELLA / MATRICE DI CONFRONTO TRA TIPOLOGIA DI AREA PROTETTA E VINCOLI

TIPOLOGIA DI AREA PROTETTA	DIVIETI O LIMITI ALL'ATTIVITÀ VENATORIA	LIMITI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA	DIVIETI O LIMITI ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA	ALTRI DIVIETI O LIMITI ALL'USO DEL TERRITORIO
PARCO REGIONALE	Attività venatoria vietata	Eventuali limiti definiti dal P.T.P. e dal Regolamento	Divieto di nuove attività estrattive	Divieto di qualsiasi nuova costruzione
AREA CONTIGUA AL PARCO	Ammessa con una densità inferiore	Eventuali limiti definiti dal P.T.P. e dal Regolamento	Ammissibili se compatibili con il parco	Eventuali limiti definiti dal P.T.P. e dal Regolamento
RISERVA NATURALE REGIONALE	Attività venatoria vietata	Eventuali limiti definiti dal P.T.P. e dal Regolamento	Divieto di nuove attività estrattive	Divieto di qualsiasi nuova costruzione
PAESAGGI NATURALI E SEMINATURALI PROTETTI	Nessuno	Nessuno	Definito dagli strumenti di pianificazione territoriale paesistica, provinciale comunale	Definito dagli strumenti di pianificazione territoriale paesistica, provinciale comunale
AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO	Definite nell'atto istitutivo	Definite nell'atto istitutivo	Definite nell'atto istitutivo	Definite nell'atto istitutivo
SITO RETE NATURA 2000 (SIC / ZPS)	Definite nelle Misure Specifiche di Conservazione	Definite nelle Misure Specifiche di Conservazione	Vietata	Definite nelle Misure Specifiche di Conservazione
CONTRATTO DI FIUME	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno
ACCORDO TERRITORIALE	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno

Analoga operazione si può definire considerando le opportunità finanziarie e gestionali in base alla scelta di una tipologia di area protetta.

TABELLA / MATRICE DI CONFRONTO TRA TIPOLOGIA DI AREA PROTETTA E OPPORTUNITA' FINANZIARIE E GESTIONALI

TIPOLOGIA DI AREA PROTETTA	SOSTEGNO REGIONALE ALLA GESTIONE (L.R. 6/05)	SOSTEGNO REGIONALE AGLI INVESTIMENTI (L.R. 6/05)	PRIORITA' SU MISURE AGROAMBIENTALI DEL PRSR (pubbliche)*	PRIORITA' PER CONCESSIONE DEMANIO DI STATO E REGIONE	PRIORITA' PER LE AZIENDE AGRICOLE E TURISTICHE
PARCO REGIONALE	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'
AREA CONTIGUA AL PARCO	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'
RISERVA NATURALE REGIONALE	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'
PAESAGGI NATURALI E SEMINATURALI PROTETTI	NO	SI'	NO	NO	NO
AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO	NO	NO	?	NO	?
SITO RETE NATURA 2000 (SIC / ZPS)	?	?	SI'	NO	SI'
CONTRATTO DI FIUME	NO	NO	NO	NO	NO
ACCORDO TERRITORIALE	NO	NO	NO	NO	NO

*all'allegato 2 una tabella delle misure agricole ed agro-ambientali del PRSR 2014 – 2020

Tre scenari possibili

In base alla documentazione del Quadro conoscitivo e a queste considerazioni generali si possono definire alcune proposte sulla più opportuna applicazione degli istituti di tutela ambientale e valorizzazione territoriale applicabili.

Anche da questo punto di vista il tratto di f. Secchia considerato, si può nettamente dividere in tre parti:

- 1) Il tratto pedemontano dalla traversa di Castellarano – Sassuolo all'attraversamento della Via Emilia, corrispondente a deposito ghiaioso della conoide; in questo tratto il fiume è stato fortemente modificato dai prelievi di ghiaia e dalle infrastrutture stradali, urbanistiche e di prelievo acqua; presenta ancora caratteri naturali importanti (presenza di boschi, presenza di ghiaie) ma è fortemente

- artificializzato nell'incisione del corso d'acqua e richiederebbe interventi di gestione forestale e ripristino morfologico;
- 2) il tratto interessato dal grande invaso della Cassa di Espansione, Riserva naturale regionale, Sito Rete Natura 2000; pur essendo di origine artificiale la presenza permanente delle acque ne fa un'ambiente di importante valore naturalistico in particolare per la presenza di un habitat idoneo all'avifauna; la Cassa inoltre sta per essere ampliata sul lato ovest per motivi di sicurezza idraulica;
 - 3) il tratto arginato sino al limite amministrativo della Provincia di Modena e della Regione Emilia – Romagna; contesto estremamente trasformato rispetto ai caratteri originari, con il corso d'acqua completamente arginato e pensile, fortemente inciso, all'interno degli argini un uso prevalentemente agricolo, talvolta con colture frutticole o pioppeti; un paesaggio agricolo e forestale molto definito rispetto alla pianura circostante.

Scenario 1

Il tratto pedemontano, più a sud, è quello dove è più necessario ripristinare gli equilibri idraulici e di trasporto sedimentario, nonché prevenire i fenomeni di piena con il rallentamento del deflusso idrico attualmente accelerato dalla morfologia incisa e rettificata, quasi deprivata di ghiaie nell'alveo.

In questo tratto abbiamo la più importante superficie di demanio fluviale, che presenta larghezze considerevoli, spesso contigua con altri demani pubblici, comunali o regionali, oppure con aree interessate da attività estrattive le quali, una volta esaurite, dovranno esser cedute alla proprietà pubblica.

Sempre in questo tratto sono presenti le formazioni boschive che hanno maggiori dimensioni e maggiore sviluppo, quindi che possono costituire elementi importanti come connessione ecologica. Tra l'altro, la loro collocazione all'interno del demanio, permetterebbe, se fosse istituito un Parco o una Riserva regionale o un Sito Rete Natura 2000, di avere priorità nei finanziamenti per i miglioramenti boschivi pubblici. Risorse importanti che potrebbero essere intercettate sul PRSR 2014 – 2020 per migliorare la qualità forestale, ecologica, paesaggistica e migliorare la fruizione su tutto il demanio in area boscata. Tutta la superficie di demanio fluviale potrebbe essere concessa in gestione all'Ente Parchi.

Il tema del miglioramento della fruizione e della riqualificazione delle aree ex estrattive e quindi di cessione al pubblico sarà fondamentale per la qualità del territorio di ciascun comune rivierasco. Con ciò l'opportunità di avere il sostegno delle misure ambientali pubbliche del PRSR o di altri strumenti regionali, nazionali e comunitari potrà fare la differenza nella qualità e quantità degli interventi.

Le aree estrattive che debbono tuttora essere esaurite possono eventualmente essere inserite nell'Area contigua al Parco.

Qualora sul tratto di fiume, a sud della via Emilia venisse istituito un Parco naturale, anche l'attuale Riserva naturale dovrà probabilmente modificare il proprio "status" per far parte integrante e fondamentale del Parco.

Nel tratto arginato a nord della Cassa di Espansione il Parco potrebbe proseguire, sino a connettersi al Parco lombardo delle Golene Foce Secchia (MN), interessando l'alveo inciso e le aree boscate mentre l'estensione dell'area contigua potrebbe coincidere con le arginature.

Ciò non porrebbe nessun tipo di condizionamento o vincolo all'attività agricola e potrebbe consentire di sfruttare le opportunità prima citate del PRSR per le zone demaniali boscate.

In estrema sintesi: il nuovo parco regionale comprenderebbe l'area del demanio fluviale e pubblico fino alla C.E. Secchia la quale diverrebbe essa stessa parco; le aree estrattive non concluse e le aree costruite sarebbero collocate in area contigua. Il parco proseguirebbe a nord della C.E. comprendendo solo l'alveo inciso mentre il restante tratto compreso tra i due argini sarebbe collocato in area contigua.

Scenario 2

Questo scenario propone di limitare l'area di parco al tratto pedemontano e alla C.E. Secchia dove ci sono le maggiori potenzialità ambientali e gestionali e le maggiori problematiche sulla gestione ecologica del corso d'acqua.

Sul tratto a nord della C.E. potrebbe essere istituito un Paesaggi naturale e seminaturale protetto. Chiaramente questa tipologia di area protetta non offre possibilità di risorse gestionali o di priorità sul PRSR ma può essere, almeno nella prima fase, sostenuta dalla RER.

Nelle aree già interessate da attività estrattive cedute alla pubblica proprietà possono essere istituite specifiche Aree di riequilibrio ecologico, anche per avere la possibilità di ricevere risorse per la loro riqualificazione.

Scenario 3

Questo scenario propone di trasformare l'attuale Riserva naturale in Parco Regionale con l'eventuale inserimento in area contigua della parte ampliata della Cassa, della zone demaniali e delle zone agricole circostanti.

Sui due tratti di fiume, a sud e a nord della C.E. potrebbe essere istituito un Paesaggi naturale e seminaturale protetto con l'inserimento di aree di riequilibrio ecologico per le ragioni sopra esposte.

Ulteriori considerazioni

La scelta non potrà poi ignorare le modifiche infrastrutturali del territorio ed in particolare la realizzazione del tratto autostradale Campogalliano – Sassuolo e la tangenziale a Rubiera, il collegamento ferroviario tra Dinazzano e lo scalo merci di Marzaglia.

Il Comitato Esecutivo dell'Ente Parchi Emilia Centrale unitamente alla Comunità del Parco tenendo conto dei pronunciamenti che saranno espressi dai Comuni formulerà una proposta alla Regione alla quale competerà il provvedimento legislativo.

Tutto questo percorso dovrà essere cadenzato con tempi definiti le cui scadenze potrebbero essere quella di fine ottobre per il pronunciamento di tutti i comuni e quella di fine anno per la formulazione della proposta da trasmettere alla Regione.



Parco del
Frignano



Parco dei Sassi
di Roccamalatina



Riserva naturale
Casse di espansione
del fiume Secchia

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

Percorso metodologico per verificare le condizioni di fattibilità del Parco del Secchia di cui all'art 40, comma 1, della Legge Regionale 24/2011

Premessa

La legge regionale n. 24 del 2011 ha, tra le altre cose, previsto all'art. 40, comma 1, che l'ente di gestione dei Parchi e della Biodiversità dell'Emilia centrale proponga alla Regione, in accordo con la Comunità della Riserva delle Casse di Espansione del Secchia ed entro il 30 novembre 2012, l'avvio di un percorso partecipato per l'individuazione di una proposta volta all'istituzione del Parco fluviale del Secchia.

Va innanzitutto premesso che, in merito alla proposta di istituzione del Parco, nel recente passato, e su iniziativa del disciolto Consorzio di Gestione della Riserva, è stato prodotto un importante lavoro di elaborazione propedeutico alla istituzione del Parco; lavoro nel quale sono stati coinvolti a più riprese gli Enti locali territorialmente interessati.

Tuttavia l'attività svolta in proposito non si è conclusa con la predisposizione di una proposta strutturata di istituzione del Parco che fosse stata condivisa formalmente dagli Enti Locali soci dello stesso.

Nell'allegato A al presente documento sono riportati i principali passaggi effettuati dagli organi del disciolto Consorzio nel periodo che ha preceduto la predisposizione e la successiva approvazione del 1° Programma regionale per il sistema delle aree protette

Nel merito dell'istituzione del Parco del fiume Secchia infatti la Regione, con il 1° Programma per il sistema regionale delle aree protette approvato nel luglio del 2009 e pur senza giungere alla definizione della proposta vera e propria per la creazione del Parco ha tuttavia affrontato il problema in questione sulla base delle proposte formulate dalle due Province interessate e dal Consorzio di gestione della Riserva.

In particolare al cap. VI del Programma sopra citato (punto 6.1.3. lettera a) il documento di Programma recita testualmente..." la precisa definizione della tipologia di area protetta da istituire ed i suoi obiettivi gestionali, non che la sua localizzazione geografica verranno definiti con apposito atto deliberativo della Giunta Regionale acquisito il parere della competente Commissione Assembleare e quello delle Province e dei Comuni interessati".

Sia la fine dei mandati amministrativi degli Enti Locali avvenuta nel 2009, sia la conclusione della legislatura regionale 2005-2010, non hanno consentito fino ad ora, da parte degli Enti locali interessati, l'attuazione della indicazione contenuta nel 1° Programma Regionale per il sistema delle aree protette 2009-2011.

Si è quindi determinato uno stallo nel confronto e nell'elaborazione progettuale finalizzata alla predisposizione del percorso volto a giungere alla proposta istitutiva del Parco del fiume Secchia.

Ciò è dovuto anche al fatto che, a seguito di apposite determinazioni nazionali circa la soppressione dei Consorzi tra Enti Locali, la Regione ha deciso di approvare, alla fine del 2011, la riforma del-

l'organizzazione gestionale delle aree protette regionali la quale ha richiesto , a partire dalla prima meta del 2011, lo svolgimento di un importante e laborioso iter per la predisposizione del testo che si poi è tradotto nella Legge Regionale n.24/2011.

Successivamente alla approvazione della Legge in questione la Regione ha proceduto alla liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi esistenti e conseguentemente all'insediamento dei nuovi organi degli Enti di gestione.

Tale percorso , per quanto riguarda l'ente di gestione dei Parchi e della Biodiversità dell'Emilia centrale ,si è formalmente concluso il 29 agosto 2012 con l'insediamento del Comitato Esecutivo e la nomina del Presidente dell'Ente.

Il presente documento si pone quindi in continuità con l'elaborazione intrapresa a partire dalla seconda meta degli anni 2000 , ne assume i risultati politico-istituzionali e gli strumenti tecnici messi a punto dal disciolto Consorzio di gestione della Riserva delle Casse di espansione del fiume Secchia.

Il ruolo dell'Ente di gestione dei Parchi e della Biodiversità dell'Emilia Centrale

Il ruolo che la Legge Regionale 24/2011 assegna all'Ente di gestione dei Parchi e della Biodiversità dell'Emilia Centrale sembra essere quello di formulare una proposta metodologica per sviluppare un ampio coinvolgimento del territorio, finalizzato a verificare il grado di condivisione ed il quadro di fattibilità della proposta di istituzione del Parco.

Attraverso l'incrocio delle previsioni contenute all'art. 40 della legge Regionale n.24/2011 con quelle del 1° Programma per il sistema regionale delle aree protette sopracitato , si ritiene quindi che il compito assegnato all'Ente di Gestione debba consistere nel formulare alla Giunta Regionale, che ha il compito di predisporre la proposte di legge per l'eventuale istituzione del Parco, un quadro conoscitivo delle risultanze del percorso partecipativo di tutti i soggetti istituzionali sociali, culturali ed economici del territorio nonché delle ipotesi di dimensionamento e di inquadramento territoriale della proposta di parco.

La proposta

Alla luce di quanto sopra specificato si avanza di seguito una proposta che riassume le metodologie sulla base delle quali l'Ente di gestione intende avviare un percorso partecipato per l'individuazione di una proposta volta all'istituzione del Parco fluviale del Secchia nonché le relative fasi ed i tempi di svolgimento.

-+++++--

1ª fase - Quadro ricognitivo

Questa attività , sostanzialmente già effettuata attraverso un gruppo tecnico composto dai tecnici dei Servizi ambientali delle Province di Modena e di Reggio Emilia e dell'Ente di gestione dei Parchi e della Biodiversità dell'Emilia Centrale; consistente nella ricognizione di tutti i passaggi, con le relative determinazioni assunte, compiuti dal disciolto Consorzio e che hanno visto coinvolti tutti i

comuni membri, le due Province e le rappresentanze delle categorie economiche, culturali, ambientali, ecc.

Questa parte ricognitiva è utile a fornire a tutti i soggetti coinvolti, e fra questi in particolare quelli istituzionali, un quadro di riferimento omogeneo ed unitario dal quale partire.

La relazione di questa prima fase si allega alla presente (allegato A)

2ª fase - Quadro conoscitivo

Questa seconda fase ha l'obiettivo, facendo riferimento al punto precedente, di comporre tutti gli elementi che costituiscano la base per la ripresa del confronto e la formulazione della proposta finale. Questa parte è di fondamentale importanza per orientare il confronto su elementi conoscitivi di merito, evitando discussioni che spesso per decisioni di questa natura assumono un carattere di tipo "ideologico". Anche questa attività sarà svolta dal Gruppo tecnico che ha compiuto la fase ricognitiva di cui al punto 1).

I punti fondamentali di questo lavoro saranno in particolare mirati alla formulazione di una o più ipotesi di perimetrazione del costituendo Parco, partendo dalla proposta indicata nel Masterplan iniziale e dovranno indicare l'inquadramento dell'area nel PTR, nei PTCP delle Province di Modena e Reggio e nei PSC dei Comuni potenzialmente interessati, la destinazione e classificazione delle aree interessate, il quadro delle infrastrutture esistenti, di quelle pianificate, programmate e progettate o prossime alla realizzazione.

Si prevede inoltre lo svolgimento dell'analisi delle caratteristiche e delle peculiarità ambientali dell'area, dei relativi habitat da tutelare e valorizzare, accompagnata dall'esame dei vincoli di natura prettamente ambientale già esistenti nell'ambito considerato.

Questa parte del lavoro dovrà indicare anche gli eventuali vincoli e loro natura che deriverebbero dalla costituzione del nuovo Parco accompagnati dalle potenziali opportunità che ne possono derivare e dagli strumenti attivabili per compensare eventuali vincoli.

Il lavoro di questa fase costituirà la base per avviare la fase di consultazione e confronto e di ascolto di tutte le componenti istituzionale e della società civile interessata.

Questa attività, che si prevede possa essere svolta in continuità al lavoro della prima fase effettuato ad opera dello stesso Gruppo tecnico, eventualmente integrato, dovrebbe concludersi entro il mese di Febbraio 2013.

3ª Fase - Avvio del confronto partecipativo

Le relazioni di queste due fasi saranno esaminate e validate dal Comitato esecutivo dell'Ente di Gestione acquisendo preventivamente il parere della Comunità del Parco del Secchia.

Dalle valutazioni che emergeranno in questa fase dovrà scaturire il profilo della proposta da presentare ai portatori di interesse attraverso un ciclo programmato di incontri.

Prioritariamente, la presentazione del lavoro sopra richiamato e l'avvio del relativo confronto, dovrà interessare tutti i Comuni dell'asta del fiume Secchia presa in considerazione; prima attraverso la Comunità del Parco ed a seguire nei rispettivi organi politico-amministrativi degli stessi Comuni. Dovrà inoltre essere direttamente coinvolto l'AIPO per il fondamentale ruolo di controllo e di gestione che ha su tutta l'asta del fiume, non che i competenti Servizi e strutture della Regione che esercitano a diverso titolo competenze di ordine idraulico.

Parallelamente sarà definito da parte dell'Ente di gestione un calendario di incontri con tutte le

molteplici rappresentanze dei portatori ,a diverso titolo, di interessi, compreso il Consorzio di bonifica, che interagiscono sul territorio interessato dalla proposta di Parco.

Oltre agli incontri di cui sopra saranno valutate anche altre forme di partecipazione diretta attraverso l'apertura di un "Forum" sul sito dell'Ente.

Questa fase si prevede che possa concludersi entro Maggio 2013

4° Fase

A conclusione del percorso indicato nei punti precedenti potrà essere elaborato dal Comitato Esecutivo, avvalendosi anche del parere espresso dalla Comunità del Parco, un quadro di sintesi di quanto emerso dagli incontri ed eventualmente sarà formulata una proposta prima da illustrare e poi da trasmettere alla Regione.

Tutto l'iter si prevede che possa concludersi entro Giugno 2013.



Parco del
Frignano



Parco dei Sassi
di Roccamalatina



Riserva naturale
Casse di espansione
del fiume Secchia

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

Percorso metodologico per verificare le condizioni di fattibilità del Parco del Secchia di cui all'art 40, comma 1, della Legge Regionale 24/2011

ALLEGATO A

Fase 1

RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL PARCO
FLUVIALE REGIONALE DEL SECCHIA

15 Novembre 2012

Il bacino idrografico del fiume Secchia ha un'estensione di oltre 2000 kmq ed appartiene al grande sistema acquifero padano.

Il fiume nasce in provincia di Reggio Emilia dall'Alpe di Succiso, nei pressi del Passo del Cerreto, in prossimità del confine tosco-emiliano, in una delle aree più suggestive e spettacolari dell'Alto Appennino Reggiano; nel primo tratto scorre incassato fra gole profonde, scavando il proprio letto fra rocce arenacee e, più a valle, fra gessi triassici risalenti a oltre 200 milioni di anni fa. La maggior parte del suo corso, poi, interessa il territorio di Reggio Emilia e Modena, per confluire infine, dopo un percorso di circa 172 chilometri, come affluente di destra, nel Po in provincia di Mantova.

Pertanto le caratteristiche territoriali, ambientali ed ecologiche di questo bacino idrografico portano a valutare come alto il valore biologico di tale corridoio che rappresenta, nonostante la forte antropizzazione che ne incide fortemente l'esistenza, un importante connessione fra l'Appennino e il fiume Po.

Nel 1989 le Province di Modena e Reggio Emilia ed i Comuni di Modena, Campogalliano e Rubiera hanno dato vita ad un Consorzio volontario per la realizzazione e la gestione del "Parco Fluviale del Fiume Secchia", da sviluppare attraverso interventi di tutela e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, a cui nel 1996 aderisce anche il Comune di Carpi in quanto all'epoca proprietario dei campi acquiferi siti nell'area del parco in località Fontana.

Questo ente ha fin da subito operato per assicurare il coordinamento e l'integrazione delle risorse umane e finanziarie disponibili ponendosi l'obiettivo di "raggiungere uno sviluppo economico ... compatibile con la protezione ambientale e le esigenze sociali" in piena sintonia con i principi affermati alla conferenza internazionale sull'ambiente di Göteborg del giugno 1997.

A testimonianza degli sforzi operati al Consorzio è stata affidata la gestione della **Riserva naturale orientata "Cassa di espansione del fiume Secchia"** istituita con delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna n°516 del 17/12/1996, con una estensione di circa 260 ettari nella zona di maggior pregio naturalistico, che ha determinato finalmente l'inserimento di questa area nel-

la rete regionale e nazionale delle aree protette.

Ultimo e importante passo amministrativo del Consorzio è stato il suo ampliamento concretizzatosi alla fine del **2003** con l'**aumento** del numero degli **enti soci** dagli storici sei a sedici: le Province di Modena e Reggio Emilia, i Comuni di Campogalliano, Modena, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia s/S, Formigine, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo ed il raggruppamento dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera.

Tra le ampliate finalità istitutive, l'ente si è posto l'obiettivo di operare in modo integrato nella tutela e valorizzazione dei territori rivieraschi del bacino del fiume Secchia, nonché di stimolare processi di sviluppo nel **rispetto del valore ambientale e paesaggistico dei luoghi**.

La ricerca di soluzioni innovative per poter perseguire e attuare obiettivi strategici di massima è stata sempre prioritaria, dimostrandosi allo stesso tempo assai complessa ed estremamente articolata, anche e soprattutto in considerazione del numero degli enti consorziati e della pluralità delle azioni progettuali.

In tal senso è apparso fondamentale e strategico proporre una programmazione in un'ottica unitaria, il cui primo passo è stato la progettazione di varie azioni progettuali collegate, per garantirne il raggiungimento.

In conseguenza di quanto sopra nel mese di settembre dell'anno **2006** l'Assemblea consorziale con proprio atto n°15 ha definitivamente approvato il progetto strategico denominato *Progetto Secchia - Piano d'Area - Masterplan del sistema fluviale del Secchia*, a seguito dell'approvazione e della condivisione dei temi in esso contenuti da parte di tutti gli enti consorziati.

Alla redazione del Masterplan è seguita un'ulteriore amplificazione progettuale con l'avvio della seconda fase attuativa finalizzata alla predisposizione dei protocolli d'intesa con i singoli enti consorziati per l'attuazione del Masterplan e di quanto in esso unitariamente condiviso.

Contestualmente alle suddette azioni progettuali di condivisione tecnica e politica l'Assemblea consorziale con proprio atto n°10 del 30/06/2006 avente per oggetto *"Adozione modifiche allo statuto ed alla convenzione del Consorzio per adeguamento alla legge regionale n°6/2005"* poneva le basi per l'adeguamento normativo ed istituzionale dell'ente alla nuova normativa regionale. Conseguentemente tutti gli enti soci hanno provveduto ad approvare nei rispettivi consigli comunali e provinciali il nuovo statuto il quale, a seguito della stipula formale della nuova convenzione, è entrato definitivamente in vigore il 13/04/2007.

Questo susseguirsi di azioni progettuali su vari livelli operativi, sia di tipo tecnico e amministrativo ma soprattutto di tipo politico, ha di fatto implicitamente decretato l'**avvio della procedura per la verifica di fattibilità per la proposta di realizzazione di un parco regionale** secondo i dettami della LR n°6/2005, nell'area del medio e basso corso del Secchia.

La volontà nel perseguire assieme questi importanti obiettivi di tutela sono stati così confermati dal Consiglio consorziale con la propria deliberazione n°17 del 21/12/2007 avente per oggetto *"Approvazione proposta progettuale per l'istituzione del parco fluviale regionale nell'area del medio e basso corso del fiume Secchia, dal Pescale fino al confine mantovano, da inserire nei rapporti provinciali delle aree protette da presentare sul piano triennale della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 6/2005"*.

La **Provincia di Modena** nell'ambito del **Primo Rapporto sulle Aree protette**, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 111 del 18/07/2007, ha dato atto della **proposta "in itinere" di istituzione del Parco del Secchia avanzata dal Consorzio di gestione** e si è riservata di **"avviare**

i necessari approfondimenti tecnici e le consultazioni con i Comuni e gli altri portatori di interesse allo scopo di definire una proposta il più possibile condivisa".

La Giunta della Provincia di Modena con Delibera n. 62 del 19/02/2008 in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione, ha approvato un documento contenente "**Integrazioni e precisazioni**" relative al Primo Rapporto sulle Aree protette; in riferimento alla proposta del Parco del Secchia nel documento si dà conto degli incontri svolti con i Comuni e con gli altri portatori di interesse; in particolare dell'incontro avvenuto il 7 febbraio 2008 con Comuni (presenti 8 su 16) e i portatori di interesse delle Province di Modena e Reggio Emilia nel quale si è registrata la condivisione della proposta da parte delle associazioni ambientaliste presenti e la richiesta di ulteriori approfondimenti da parte di alcune associazioni economiche e del Comune di Bastiglia.

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Modena, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 18/03/2009, all'art. 31, comma 13 delle Norme, a proposito del Secchia recita: "La proposta di **area fluviale protetta del Secchia** è definita attraverso un Accordo Territoriale tra i Comuni interessati e la Provincia o attraverso le altre forme istituzionali previste dalla L.R. n. 6/2005 e può essere attuata anche attraverso successivi stralci funzionali."

La **Provincia di Reggio Emilia**, con atto di indirizzo del Consiglio n. 150 del 13/12/2007, **inserisce la proposta di parco avanzata dal Consorzio nel proprio Rapporto sulle Aree protette** precisando che: "La proposta ha l'assenso dei Comuni interessati e delle due Province. Il parco sarà istituito con legge regionale, sulla base di un successivo preciso progetto, che dovrà essere nuovamente deliberato sia dai Comuni, sia dalle Province".

Questo susseguirsi di fasi si è poi solo parzialmente concretizzato nell'ambito del "**Programma 2009-2011 per il Sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000**" con prima proposta approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n°614 del 04/05/2009 e successivamente approvato in via definitiva dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n°243 del 22/07/2009.

In tale Programma la superficie interessata dalla proposta di Parco viene "rappresentata come areale e non assume quindi carattere di proposta di perimetrazione vera e propria, ma sottende un insieme territoriale all'interno del quale si estenderà la futura area protetta, lungo la fascia fluviale meno antropizzata". Lo sviluppo dell'iniziativa sarà quindi oggetto di approfondimenti successivi che vedranno coinvolte innanzitutto le amministrazioni locali interessate, i portatori di interesse più coinvolti e le autorità preposte alla gestione del corso d'acqua... ". "**La precisa definizione della tipologia di area protetta da istituire e i suoi obiettivi gestionali, nonché la sua localizzazione geografica verranno definiti con apposito atto deliberativo della Giunta regionale, sentita la Competente Commissione Assembleare e acquisito il parere delle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate.**"

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Reggio Emilia, approvato con deliberazione consiliare n°124 del 17/07/2010, all'art. 5, comma 3 delle Norme tecniche, prevede gli elementi funzionali del progetto di rete ecologica, fra i quali figura la categoria C4 "Aree di reperimento di nuove aree protette", che sono poi rappresentati nel dettaglio in Tavola P2, la quale riporta l'areale classificandolo quale "**Area di reperimento per un'area protetta del Fiume Secchia**". L'area è inclusa nel sistema provinciale delle Aree Protette, disciplinato all'art. 88 delle NA, il quale per le aree di reperimento di nuove aree protette demanda ai successivi atti istitutivi e strumenti regolamentativi.

Nel 2010 e inizio 2011 il **Consorzio del Secchia illustra la proposta di parco alle singole Giunte**

dei 16 Comuni territorialmente interessati. In questa occasione viene anche fornita ai Comuni stessi la cartografia di dettaglio (CTR 1: 5.000) con la proposta di perimetrazione del parco. Vengono altresì svolti **incontri specifici** in modo separato tra loro con le associazioni agricole modenesi e reggiane, con le associazioni di categoria delle attività estrattive nonché con le associazioni ambientaliste e venatorie sempre delle due province.

Nel corso di tali incontri sono state manifestate opinioni differenziate verso la istituzione del Parco e in alcuni casi è stata espressa la necessità di una ulteriore riflessione da allargare anche ai portatori di interesse locali e alla società civile. Nessun atto deliberativo è stato richiesto e quindi prodotto dai Comuni.

Nel 2011 la Regione ha avviato il processo di revisione della *governance* dei Parchi regionali che è terminato con l'approvazione della **Legge Regionale n. 24/2011**. All'art. 40 (Disposizioni finali), comma 1, a proposito del Parco del Secchia si legge: "**Entro il 30 novembre 2012 l'Ente di gestione della Macroarea Emilia Centrale, previo accordo con la Comunità del Parco e secondo le indicazioni contenute del Programma regionale di cui all'articolo 12 della Legge Regionale n. 6/2005, propone alla Regione l'avvio di un percorso partecipato per l'individuazione di una proposta volta all'istituzione del Parco fluviale del Secchia.**"

Scheda ricognitiva sulla Riserva del Secchia

- 1) Ricognizione degli atti tecnici ed amministrativi formalmente assunti propedeutici alla costituzione del Parco

PROPOSTA DI PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL SECCHIA (2007 / 2012)

ENTE	ORGANO	N°	ATTO		OGGETTO
				DATA	
CONSORZIO	CONSIGLIO			29/06/2007	NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE SULLA PROPOSTA DI NUOVA ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL FIUME SECCHIA, TUTTI I CONVENUTI HANNO RISCOSTRATO LA NECESSITÀ DI EFFETTUARE ULTERIORI APPROFONDIMENTI SULLE SPECIFICITÀ DELLA PROPOSTA IN RELAZIONE ANCHE ALLE PECULIARITÀ LOCALI
	CONSIGLIO	7		29/06/2007	ADOZIONE PRIMO RAPPORTO DELLE AREE PROTETTE DA INSERIRE NEL PIANO TRIENNALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONTENENTE IL PIANO DI TUTELA E CONSERVAZIONE ED IL REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "CASSE DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA".
	COMITATO ESECUTIVO	12		29/06/2007	APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO ALLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE NELL'AREA DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME SECCHIA DA INSERIRE NEL PIANO TRIENNALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELLA L.R. 6/2005.
	CONSIGLIO	17		20/12/2007	APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE NELL'AREA DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME SECCHIA, DAL PESCALE FINO AL CONFINE MANTOVANO, DA INSERIRE NEI RAPPORTI PROVINCIALI DELLE AREE PROTETTE DA PRESENTARE SUL PIANO TRIENNALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELLA LR 6/2005.
				29/05/2007	PROPOSTA BASE DI PARCO FLUVIALE REGIONALE, CONFACENTE ALLE SPECIFICHE INDICAZIONI CONTENUTE NUOVA LEGGE LR 6/2005, PRESENTATA INNANZITUTTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DI MODENA E REGGIO EMILIA ED IN UN SECONDO MOMENTO AI COMUNI TERRITORIALMENTE INTERESSATI NEL CORSO DI UN INCONTRO AD HOC ORGANIZZATO
PROVINCIA DI MODENA				DA LUGLIO A DICEMBRE 2007	IL CONSORZIO, ATTRAVERSO IL PROPRIO PRESIDENTE NERONI ED IL RESPONSABILE DEI SETTORI DR. FILETTO, HA PROVVEDUTO AD INCONTRARE LE GIUNTE DI TUTTI GLI ENTI CONSORZIATI, ILLUSTRANDO IL LAVORO SVOLTO E I POSSIBILI SCENARI E RISPONDENDO AI QUESITI E CHIARIMENTI RICHIESTI DAGLI AMMINISTRATORI E DAI TECNICI COINVOLTI DEI VARI ENTI
	PROT.	504		13/05/2008	PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL SECCHIA NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE PER LE AREE PROTETTE. TRASMISSIONE DELIBERA CONSIGLIO CONSORZIALE N°17/2007 A PROVINCIA DI MODENA E REGGIO EMILIA
	CONSIGLIO	111		18/07/2007	PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE PER LE AREE PROTETTE: PRIMO RAPPORTO RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MODENA 2008-2010. APPROVAZIONE.
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	GIUNTA	62		19/02/2008	PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE PER LE AREE PROTETTE: PRIMO RAPPORTO RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MODENA 2008-2010. APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E PRECISAZIONI.
	CONSIGLIO	150		13/12/2007	RAPPORTO PROVINCIALE PER IL PRIMO PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE PER LE AREE PROTETTE. ATTO DI INDIRIZZO - REF. PROT. N. 2007/83869
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	GIUNTA	614		04/05/2009	PROPOSTA PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DI RETE NATURA 2000
	ASSEMBLEA LEGISLATIVA	243		22/07/2009	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI RETE NATURA 2000.
	ASSEMBLEA LEGISLATIVA	33		22/12/2011	APPROVAZIONE LEGGE REGIONALE "RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO".

PROPOSTA DI PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL SECCHIA – INCONTRI PUBBLICI E CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (2008 / 2012)

ENTE	PROT N°	DATA	DESTINATARI	OGGETTO
PROVINCIA MODENA & REGGIO EMILIA	6870/8.2.4 F42	21/01/2008	SINDACI COMUNI RIVIERASCHI DI MODENA E REGGIO – ASSOCIAZIONI ECONOMICHE, AGRICOLE, VENATORIE, AMBIENTALISTE DI MODENA E REGGIO EMILIA – CONSORZIO PARMIGIANA MOGLIA SECCHIA – SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – AIPO – CONSORZIO DEL SECCHIA	PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL SECCHIA – INCONTRO PUBBLICO DEL 7 FEB. 2008 ORE 15.30
	29259/01/2008	11/04/2008		PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL SECCHIA – INCONTRO PUBBLICO DEL 24 APR. 2008 ORE 9.30
CONSORZIO	26	14/01/2009	PROVINCIA DI MODENA (CALDANA) E REGGIO EMILIA (MOTTI) – COMUNE DI MODENA (ORLANDO) – REGIONE (ZANICHELLI)	RICHIESTA DI INCONTRO PER PROPOSTA PARCO REGIONALE
	587	20/06/2009		PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL SECCHIA – RICHIESTA DI INCONTRO
	624	01/07/2009	CIA – ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI PROVINCIA DI MODENA - COPAGRI	PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL SECCHIA – <u>NUOVA</u> RICHIESTA DI INCONTRO
	724	24/08/2009	PRESIDENTI E COMMISSIONI CONSILIARI PROVINCIA DI MODENA E REGGIO – SINDACO E COMMISSIONI CONSILIARI DEI COMUNI RIVIERASCHI DI MODENA E REGGIO	ESAME PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL SECCHIA NELL'AMBITO DEL PIANO TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 2008/2010
PROVINCIA MODENA & REGGIO EMILIA	87337/08.02.04	22/09/2009	ASSOCIAZIONI AGRICOLE E VENATORIE DI MODENA	PROPOSTA ISTITUZIONE PARCO REGIONALE DEL SECCHIA – CONVOCAZIONE INCONTRO 28 SET. 2009 ORE 17.30
	64824/2009	21/10/2009	ASSOCIAZIONI AGRICOLE E VENATORIE DI REGGIO EMILIA	PROPOSTA ISTITUZIONE PARCO REGIONALE DEL SECCHIA – CONVOCAZIONE INCONTRO 9 NOV. 2009 ORE 16.30
	72375/2009	02/12/2009	CAVATORI	PROPOSTA ISTITUZIONE PARCO REGIONALE DEL SECCHIA – CONVOCAZIONE INCONTRO 10 DIC. 2009 ORE 15
	74918	14/12/2009	ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE	PROPOSTA ISTITUZIONE PARCO REGIONALE DEL SECCHIA – CONVOCAZIONE INCONTRO 21 DIC. 2009 ORE 17
CONSORZIO		2010 - 2011	GIUNTE COMUNI	ILLUSTRAZIONE PROPOSTA DI PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL SECCHIA

PSR 2014-2020 - Misure agricole importanti per la biodiversità

Misure/ operazioni	Budget disponibile	Importi e aliquote di sostegno	Descrizione generale	Tipologie di interventi ammissibili	Beneficiari	Condizioni di ammissibilità/costi ammissibili	Criteri di selezione/Aree preferenziali
Operazione 8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria	€ 2.988.549,00	Il Costo unitario massimo ammissibile è fissato in € 4.000/ha con aliquota 40%	Il tipo di operazione è volto a favorire investimenti per piantagioni monospecifiche di cloni di pioppo.	I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. (CE) 1305/13 per imboschimenti dedicati a "specie a crescita rapida" coprono solo i costi di impianto (costo delle piante, costo delle lavorazioni e della messa a dimora, e costi tecnici direttamente connessi al tipo di operazione); Per imboschimenti dedicati a "specie a crescita rapida" non sono concessi premi annuali a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione. Il sostegno copre unicamente i costi di impianto	Sono beneficiari: proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2, a copertura dei costi di impianto. Per impianti dedicati a specie a ciclo breve non comprende premi annuali. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.	Per accedere al regime di sostegno di cui al presente tipo di operazione devono essere verificate le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • le superfici devono ricadere in ambiti di pianura; • i terreni interessati dall'imboschimento sono solo superfici agricole non dichiarate né riconosciute o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso, con la sola eccezione per le superfici non agricole coltivate a pioppeto in annualità precedenti a quella della domanda di aiuto; • le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti; • la superficie minima di imboschimento deve essere pari o superiore a 1 ha; • non potranno essere oggetto di una singola domanda estensioni superiori a 20 ha e non potranno essere imboscite singole unità per estensioni superiori a 10 ha. 	Di seguito i principi per la selezione: - Richiedente già attuatore di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione; - Terreni agricoli non demaniali; - Rilevanza dell'area di intervento: superfici non comprese in RN2000, aree protette, oasi di protezione della fauna...; - Adesione a sistemi di certificazione forestale; - Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione, richiedente con impegni per Misure 10 e 11; - Richiedente già beneficiario di altre tipologie di operazioni della Misura 8; - Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale/SAU condotte, a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta; - Impiego di cloni ecocompatibili e/o diversificazione clonale; - Estensione del turno minimo relativo ai tagli di utilizzazione.

<p>Misura 10 Impegni agroclimatico-ambientali:</p>	<p>€ 175.924.047,00</p>		<p>favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della regione, in particolare promuovendo interventi per la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale. I diversi tipi di operazione non sono sovrapponibili sulla medesima superficie, ad eccezione del tipo di operazione 10.1.01 "Produzione integrata" che è sovrapponibile esclusivamente con il tipo di operazione 10.1.02 "Gestione effluenti" o con il tipo di operazione 10.1.03 "Incremento della sostanza organica".</p>				
<p>Operazione 10.1.01 Produzione integrata</p>	<p>€ 96.058.354,00</p>	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie. L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate come riportato nella seguente Tabella a) - 10.1.01 – "Sostegni differenziati per colture praticate" .</p>	<p>La produzione integrata è un modello di agricoltura sostenibile olistico (che interessa cioè tutte le principali scelte della produzione agricola e considera l'azienda nel suo insieme) è la risposta fornita alle esigenze emerse dall'analisi di contesto effettuata e al risultato del confronto con il partenariato.</p>	<p>Le aziende aderenti al tipo di operazione devono adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione ("Norme generali" e "Norme di cultura), per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti ed approvati.</p>	<p>Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari: - imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative; - altri gestori del territorio, cioè soggetti che gestiscono le superfici agricole/forestali oggetto degli interventi previsti nelle misure/tipi di operazione a carattere ambientale, quali ad es. Enti pubblici e Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive limitatamente alle superfici agricole</p>	<p>Possono usufruire dell'aiuto - gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo 8.2.9.2; - le superfici agricole collocate sul territorio regionale. Sono ammissibili per ettaro di SAU: i costi aggiuntivi, il mancato reddito e i costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 10% per il mantenimento e del 20% per l'introduzione) derivanti dall'applicazione del tipo di operazione.</p>	<p>principi di selezione applicati per la selezione dei beneficiari: • Collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE; • Collocazione in eventuali altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica; • prima adesione alla Produzione integrata • adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi descritti nella presente scheda • adozione della certificazione da parte di enti terzi</p>

<p>Operazione 10.1.02 Gestione degli effluenti</p>	<p>€ 1.558.097,00</p>	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie. Il contributo previsto è di 100 euro/anno per ogni ettaro interessato dagli interventi di distribuzione con tecniche a basso impatto. Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito. Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.</p>	<p>Il tipo di operazione promuove la riduzione delle emissioni di gas effetto serra, che sono apportate in ambito agricolo principalmente dai suoli e secondariamente dalle fermentazioni enteriche e dalla gestione delle deiezioni, applicando modalità di utilizzazione agronomica dei liquami di allevamento e del digestato da impianti di digestione anaerobica, che prevedono tecniche volte al contenimento dell'emissione di ammoniaca (NH3) in atmosfera. L'impegno di durata quinquennale riguarda la SAU aziendale che è soggetta allo spandimento dei liquami. Rispetto alla superficie impegnata il primo anno d'adesione, negli anni successivi sono ammesse diminuzioni non superiori al 20%.</p>	<p>Impegni: 01. Tecniche di distribuzione che riducono il rilascio dell'Ozoto ammoniacale (es. iniezione diretta, rasoterra con interrimento immediato su terreno nudo e nelle colture, ecc); 02. Georeferenziazione con GPS o comunicazione preventiva (date, quantità, attrezzature utilizzate, percorso effettuato)</p>	<p>Possono usufruire degli aiuti gli imprenditori agricoli ed altri gestori del territorio cioè soggetti che gestiscono le superfici agricole/forestali oggetto degli interventi previsti nelle misure/tipi di operazione a carattere ambientale, quali ad es. Enti pubblici e Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive.</p>	<p>Possono usufruire dell'aiuto: • le superfici agricole collocate sul territorio regionale; • le superfici degli appezzamenti con pendenza media inferiore al 10%; i soggetti che sulla base di quanto riportato nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica", presentata ai sensi del Reg. n. 1 del 28 ottobre 2011, sono autorizzati ad effettuare l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti sulle superfici del territorio regionale. Aver presentato, nei tempi previsti, la "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica". Si riconoscono i maggiori oneri derivanti dall'adozione delle tecniche di distribuzione a bassa emissione e i costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 10%).</p>	<p>Si individuano di seguito i seguenti principi di selezione: • collocazione nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e, subordinate alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica; • abbinamento con altre misure finalizzate al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali o approcci collettivi che, avendo una ricaduta più ampia e concentrata, risultano più efficaci; • maggiore estensione della superficie impegnata.</p>
<p>Operazione 10.1.03 Incremento sostanza organica</p>	<p>€ 7.277.116,00</p>	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie. Il valore di sostegno finanziario per l'impegno è di 180 euro/anno rispettivamente per ogni ettaro interessato dagli interventi di distribuzione di matrici organiche. Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito. Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.</p>	<p>con una gestione agronomica che preveda l'apporto di ammendanti s'intende controbilanciare la tendenza alla riduzione di sostanza organica nei suoli agricoli e migliorare le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei terreni con conseguente riduzione dei fenomeni erosivi e aumento della ritenzione idrica dei suoli. Il tipo di operazione 10.1.03 ha una durata quinquennale.</p>	<p>Impegni: 01. apporto ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili; 2.Limiti quantitativi da rispettare: uguale o superiore a 2,5 t di sostanza secca/ettaro/anno; 3.Piano di fertilizzazione analitico. Per individuare il fabbisogno di elementi nutritivi delle colture devono essere utilizzati i metodi di calcolo previsti nei disciplinari di Produzione integrata...; 4. Impiego di concimi minerali per max il 60% del fabbisogno di azoto della coltura; 5. Registrazione schede delle fertilizzazioni e del magazzino dei fertilizzanti; 6. Tenuta della documentazione per il periodo di impegno</p>	<p>Possono usufruire degli aiuti gli imprenditori agricoli ed altri gestori del territorio cioè soggetti che gestiscono le superfici agricole/forestali oggetto degli interventi previsti nelle misure/tipi di operazione a carattere ambientale, quali ad es. Enti pubblici e Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive.</p>	<p>Possono usufruire dell'aiuto: • superfici agricole collocate sul territorio regionale; • le aziende con terreni caratterizzati da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle classi di dotazione scarsa o normale secondo la griglia riportata nei Disciplinari di Produzione Integrata. Le aziende con terreni in collina debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici; • le aziende agricole con indirizzo produttivo vegetale che non svolgano quindi attività di allevamento o gestiscano impianti di digestione anaerobica. Si riconoscono i maggiori costi rispetto all'impiego dei fertilizzanti di sintesi che comporta l'acquisto e la distribuzione degli ammendanti e dei materiali palabili di origine zootecnica e i costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 5%).</p>	<p>Si individuano di seguito i seguenti principi di selezione: • terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (< di 127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014; • terreni ricadenti in collina e montagna; • abbinamento con altre misure finalizzate al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali (produzione integrata e agricoltura conservativa); • maggiore estensione della superficie impegnata</p>

<p>Operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica</p>	<p>€ 4.581.410,00</p>	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie. Durata dell'impegno prevista di sei anni. Il valore di sostegno finanziario per l'applicazione dell'impegno base è di 250 Euro/ha/anno. Il sostegno finanziario è incrementato a 280 Euro/ha/anno in caso di adesione anche all'impegno aggiuntivo volontario di copertura del suolo. Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito. Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti</p>	<p>fornire un sostegno per compensare i costi aggiuntivi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni di gestione per l'introduzione dell'agricoltura conservativa, rispetto a quella convenzionale. L'agricoltura conservativa è una tecnica produttiva, già diffusa in alcune aree, di cui è comprovata l'efficacia nel preservare il contenuto di sostanza organica nel suolo, fino a poterne addirittura invertire la tendenza degradativa. Il contenuto di sostanza organica del suolo è il principale indicatore di qualità del suolo, in termini chimici, fisici e biologici. La riduzione o l'eliminazione delle lavorazioni e il mantenimento della copertura del terreno possono essere molto utili anche nelle aree acclivi della fascia collinare della RER. In questi territori l'agricoltura conservativa è in grado di determinare una riduzione fino all'80% della perdita di suolo per erosione idrica superficiale.</p>	<p>I beneficiari del tipo di operazione sono tenuti ad applicare per un periodo di 6 anni alcuni impegni di base, che possono essere integrati da un impegno aggiuntivo volontario, finalizzato a potenziare i risultati ambientali ed agronomici ottenibili con l'impegno base. Si distinguono 2 livelli di attuazione del tipo di operazione: <u>livello base</u>, comune a tutti gli aderenti al tipo di operazione, e <u>un'azione volontaria aggiuntiva</u>. Impegni: 1.01 Introduzione della <u>non lavorazione</u> 1.01.A Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande; 1.01.B I residui colturali devono essere lasciati in campo; 1.02 Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio; 1.03 Registrazione operazioni colturali su schede di campo; 1.04 La superficie oggetto di impegno rimane invariata per tutta la durata dell'impegno 2. Copertura vegetale, con specie a rapido sviluppo, per la protezione del suolo mediante semine su sodo</p>	<p>Possono usufruire degli aiuti gli imprenditori agricoli ed altri gestori del territorio cioè soggetti che gestiscono le superfici agricole/forestali oggetto degli interventi previsti nelle misure/tipi di operazione a carattere ambientale, quali ad es. Enti pubblici e Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive.</p>	<p>Possono usufruire dell'aiuto le superfici agricole collocate sul territorio regionale ad esclusione di quelle montane. La superficie minima di adesione all'agricoltura conservativa è di 4 ettari. Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per superficie oggetto del presente tipo di operazione erogati annualmente per compensare i costi derivanti dagli impegni assunti, il mancato reddito annuale o il mancato margine lordo medio e i costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 20%).</p>	<p>Si individuano i seguenti principi di selezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • principi territoriali: collocazione delle superfici in zona di collina. • principi tecnici: maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale.
<p>Operazione 10.1.05 Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica</p>	<p>€ 14.017.528,00</p>	<p>L'aiuto è concesso sottoforma di pagamento annuale per unità di bovino adulto (UBA). Il sostegno è pari a 200 euro/UBA. Gli importi del sostegno per UBA compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito. Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.</p>	<p>Questo sostegno alla zootecnia, in particolari zone marginali di collina e di montagna è in grado di favorire il mantenimento di un tessuto socio-economico e la tutela ambientale di aree in via di spopolamento, rappresentando una forma di integrazione al reddito in aziende multifunzionali, coinvolgendo in particolare i giovani imprenditori e gli operatori del settore. Sono considerate autoctone le razze originarie del territorio, oppure di origine esterna, purché introdotte da almeno 50 anni in esso ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento.</p>	<p>Per la tutela delle razze minacciate di abbandono di cui alla tabella b) – 10.1.05 – "Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza", i beneficiari del presente tipo di operazione si impegnano a mantenere in allevamento gli animali delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici e nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie. Il beneficiario dovrà indicare, nella domanda di aiuto, per ciascuna razza, il numero di UBA per cui intende impegnarsi e che saranno oggetto di aiuto nell'arco del quinquennio. Per tutto il periodo, pertanto, il numero di UBA presente in azienda della razza oggetto di impegno, non dovrà scendere al di sotto del livello dichiarato in domanda di aiuto</p>	<p>Possono usufruire degli aiuti gli imprenditori agricoli ed altri gestori del territorio cioè soggetti che gestiscono le superfici agricole/forestali oggetto degli interventi previsti nelle misure/tipi di operazione a carattere ambientale, quali ad es. Enti pubblici e Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive.</p>	<p>Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie. Devono essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che gli animali siano allevati nel territorio regionale; • che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di Libri Genealogici o registri anagrafici Registri Anagrafici nazionali e regionali delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti; • che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto; • che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza; • che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per 	<p>Si stabilisce la priorità all'allevamento delle razze in aree montane. Subordinatamente alla suindicata priorità possono essere esercitati i seguenti altri ordini di priorità elencati in base alla loro importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • razze inserite in specifici progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone; • bassa consistenza degli allevamenti; • collocazione in aree di origine delle razze; • collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica.

<p>Operazione 10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica</p>	<p>€ 318.580,00</p>	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie. Il sostegno è pari a: • 600 euro/ha per le colture annuali • 900 euro/ha per le colture perenni Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito. Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.</p>	<p>Le caratteristiche organolettiche, di resistenza alle avversità e di adattamento all'ambiente delle varietà autoctone costituiscono un importante patrimonio da preservare e da considerare anche per la eventuale selezione di nuove cultivar anche in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici in atto e per la complementarietà con le pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima quali quelle relative alla produzione biologica e alla produzione integrata.</p>	<p>I beneficiari del presente tipo di operazione si impegnano a mantenere in coltivazione le varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica. Le varietà sono considerate a rischio di erosione genetica secondo i seguenti criteri: • varietà di specie legnose arboree: se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 50 ha. • varietà della specie Vitis vinifera: se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 100 ha. • varietà di cereali. Se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 10 ha. • varietà di specie orticole: se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 2 ha.</p>	<p>Possono usufruire degli aiuti gli imprenditori agricoli ed altri gestori del territorio cioè soggetti che gestiscono le superfici agricole/forestali oggetto degli interventi previsti nelle misure/tipi di operazione a carattere ambientale, quali ad es. Enti pubblici e Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive.</p>	<p>Possono usufruire dell'aiuto i soggetti identificati come beneficiari che coltivano le varietà iscritte al Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale 1/2008 e le cui superfici siano collocate sul territorio regionale. La Regione Emilia-Romagna si riserva di modificare l'elenco delle varietà ammissibili a sostegno, integrando l'elenco nei dispositivi attuativi, in base a nuovi inserimenti nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie. Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per superficie oggetto del presente tipo di operazione, erogati annualmente per compensare i minori redditi derivanti dalla coltivazione di varietà locali minacciate di erosione genetica rispetto alle varietà standard.</p>	<p>Si stabilisce la priorità alla conservazione delle cultivar in aree montane. Subordinatamente alla suindicata priorità possono essere esercitati i seguenti altri ordini di priorità elencati in base alla loro importanza: • collocazione in aree di origine delle cultivar; • collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica.</p>
<p>Operazione 10.1.07 Gestione sostenibile della praticoltura estensiva</p>	<p>€ 10.194.566,00</p>	<p>È concesso un aiuto pari a 150 euro/ha/anno. Non è prevista alcuna riduzione al sostegno per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – art. 43, in quanto, in esito alla giustificazione degli aiuti, è stato considerato il costo opportunità che l'agricoltore si trova ad avere rispetto ad usi alternativi dei suoi terreni che porterebbe alla perdita degli importanti valori ecosistemici che tali superfici esprimono a livello regionale. Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito. Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.</p>	<p>Il tipo di operazione promuove la biodiversità dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali tradizionali attraverso il mantenimento della praticoltura estensiva, in particolare dei prati storici, il miglioramento dell'efficienza delle connessioni ecologiche di aree agricole pubbliche. Il tipo di operazione ha una durata quinquennale</p>	<p>Impegni 1. Mantenimento della praticoltura estensiva con particolare riferimento ai "Prati polifiti storicamente presenti in pianura"; 2. Non impiego di concimi chimici, fitofarmaci, diserbanti e non spandere digestati; 3. Carico bestiame pascolante < 1 UBA/ha; 4. effettuare almeno uno sfalcio all'anno in collina e due sfalci in pianura, se le superfici oggetto di intervento non sono pascolate; 5. Obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio entro due settimane dalla data di sfalcio riportata nel registro delle operazioni; 6. Mantenere efficiente la rete scolante e la rete di adeguamento dello scorrimento superficiale in pianura. Se riguardano RN2000 devono essere effettuate nel rispetto delle MGC e MSC; 7. Tenere apposita scheda/registo annotazioni, entro 48 ore, delle operazioni tecniche eseguite e gli eventuali turni di pascolamento</p>	<p>Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2: • Imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative; • altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.</p>	<p>è applicabile su tutte le superfici a praticoltura estensiva, esclusivamente nelle aree di pianura e di collina ad esclusione di quelle ricadenti nel campo applicativo del tipo di operazione 13.2 "Pagamenti compensativi per le altre zone affette da vincoli naturali specifici". Sono ammissibili a sostegno le spese riferite alle seguenti tipologie di intervento di manutenzione e gestione del territorio gli aiuti corrisposti per superficie oggetto di intervento del presente tipo di operazione derivanti dalla giustificazione degli aiuti ed erogati annualmente per compensare i mancati redditi e maggiori costi rispetto alla BCAA7 per la gestione sostenibile della praticoltura estensiva con particolare riferimento ai "Prati polifiti storicamente presenti in pianura" e costi di transazione per la registrazione delle operazioni (nella misura rispetto ai costi complessivi del 5%).</p>	<p>Il presente tipo di operazione si applica secondo i seguenti criteri di selezione: • superfici prioritarie: superfici che hanno già aderito alla tipologia di applicazione B2C "Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione" dell'Azione 8 della Misura 214 del PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013; altre superfici a praticoltura estensiva che hanno già aderito all'Azione 8 della Misura 214 del PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013; • maggiore superficie oggetto di intervento.</p>

<p>Operazione 10.1.08 Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati</p>	<p>€ 2.463.035,00</p>	<p>pagamento annuale per unità di superficie. Il sostegno è commisurato alla superficie effettivamente occupata da fasce tampone erbacee di tipo a) nella misura di 0,025 euro/mq;• fasce tampone di tipo b) e c) con fascia erbacea e monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo nella misura di 0,08 euro/mq. Il pagamento è erogato annualmente per l'intera durata dell'impegno. Gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito. Tali importi del sostegno non includono alcuna compensazione per pratiche agricole abituali pertinenti.</p>	<p>finalizzata ad attenuare gli impatti derivanti dall'uso di fertilizzanti, ma anche a controllare l'inquinamento associato al trasporto dei sedimenti tramite l'applicazione di tecniche di gestione aziendale e territoriali di fasce tampone di contrasto ai nitrati. La gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati in Emilia–Romagna persegue l'obiettivo di tutela delle acque dai nutrienti azotati, nel contesto più generale degli obiettivi di miglioramento della qualità delle acque delineati dalla Direttiva CE 2000/60. Con il termine fascia tampone si identificano le formazioni lineari di vegetazione erbacea, arborea e/o arbustiva fraposte fra le coltivazioni ed i corsi d'acqua che intercettano i deflussi superficiali</p>	<p>Il periodo di impegno del tipo di operazione è di cinque anni ed è attuata attraverso l'applicazione di impegni differenziati sulla base della tipologia di fascia tampone di 5 metri lineari, nel rispetto della stabilità del ciglio e nel rispetto delle norme vigenti a tal fine. Impegni: 01. a) Realizzazione, mantenimento e gestione di fascia tampone erbacea larga 5 metri; 02. Semina di miscuglio per la realizzazione della fascia erbacea di tipologia a); 03. Semina di miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (erba medica < 5%); 04. Effettuare almeno 2 sfalci all'anno (entro giugno e settembre); 05. obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio; 06. Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame; 07. b) e c) Fasce tampone con fascia erbacea e monofilare arboreo e/o arbustivo di 5 metri,</p>	<p>Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2: - imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative; - altri gestori del territorio incluse le Proprietà collettive, limitatamente alle superfici agricole, e i Consorzi di Bonifica. È prevista la modalità di adesione singola oppure quella associativa con particolare riferimento ad associazioni di agricoltori o ad associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.</p>	<p>è applicabile a superfici agricole collocate sul territorio regionale e riguarda la gestione delle fasce tampone realizzate tramite il tipo di operazione 4.4.03 o le medesime tipologie di nuova realizzazione non costituite nell'ambito del suddetto tipo di operazione, ma che presentano le stesse caratteristiche strutturali.</p>	<p>Si individuano i seguenti principi di selezione: 1. realizzazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua individuati per il campo applicativo dell'impegno "b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita" della BCAA 1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" del DM n. 180/15 così come recepito a livello regionale; 2. applicazione del tipo di operazione nelle aree agricole ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti 3. interventi attuati da associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio</p>
<p>Operazione 10.1.09 Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario</p>	<p>€ 22.300.612,00</p>	<p>Il pagamento è corrisposto, fino ad una estensione massima pari al 20% della SAU aziendale. Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a 0,07 Euro/mq/anno per superfici di pianura. Non è prevista alcuna riduzione al sostegno per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) 1307/13, in quanto, in esito alla giustificazione degli aiuti, è stato considerato il costo opportunità che l'agricoltore si trova ad avere rispetto ad usi alternativi dei suoi terreni che porterebbe alla perdita degli importanti valori ecosistemici che tali superfici esprimono a livello regionale</p>	<p>Il tipo di operazione salvaguarda la biodiversità in pianura dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro–ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela degli e della fauna e flora selvatiche, con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario; contrasta la frammentazione degli elementi strutturali degli agroecosistemi assicurando il mantenimento e la gestione ottimale degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio.</p>	<p>sottotipi di operazione: A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare. B) Conservazione di siepi e/o boschetti; C) Conservazione di stagni, laghetti; D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili. La durata degli interventi è di 10 anni. Non sono ammissibili al pagamento le superfici occupate: da piante non incluse in tabella b); da pioppi ibridi euroamericani; da alberi da frutto, ad eccezione delle siepi dove sono ammesse al pagamento le superfici occupate da cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione; da zone umide di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.</p>	<p>Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2: • Imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative; • altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.</p>	<p>Possono usufruire dell'aiuto le superfici agricole di pianura collocate sul territorio regionale, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - "Ripristino di ecosistemi". Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate in tabella b) per i territori interessati. Limitatamente alle "siepi" del sotto tipo di operazione B), sono ammesse le superfici con cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione individuate in attuazione della LR 29 gennaio 2008, n. 1. Le specie arboree noce e ciliegio, dell'elenco in tabella b), sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto</p>	<p>Principi Territoriali: è assegnata priorità alla Rete natura 2000; subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunemente approvate nelle programmazioni della Regione Emilia–Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica. Principi tecnici: interventi del presente tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) 1698/05; interventi del presente tipo di operazione su superfici già oggetto del tipo di operazione 4.4.01; maggiore superficie aziendale impegnata.</p>

<p>Operazione 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000</p>	<p>€ 16.884.749,00</p>	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie. È concesso un aiuto per ettaro di superficie sotto impegno così differenziato: • superfici di pianura 700 • superfici di collina e montagna 500. Non è prevista alcuna riduzione al sostegno per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) 1307/2013, in quanto, in esito alla giustificazione degli aiuti, è stato considerato il costo opportunità che l'agricoltore si trova ad avere rispetto ad usi alternativi dei suoi terreni che porterebbe alla perdita degli importanti valori ecosistemici che tali superfici esprimono a livello regionale..</p>	<p>Il tipo di operazione promuove la biodiversità in pianura che, come emerso dall'analisi di contesto, risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla tutela della fauna e flora selvatiche, con particolare riferimento alle specie interesse comunitario, tramite il mantenimento degli habitat, in particolare quelli già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio</p>	<p>Tale tipo di operazione è di durata ventennale e prevede due sottotipi di operazione F1- Ambienti per la fauna e la flora selvatiche; F2- Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico. Il sottotipo di operazione F1 si articola nelle seguenti tipologie ambientali: • Prati umidi - Superficie a seminativo contigua sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare. • Complessi macchia-radura - Superficie a seminativo contigua. Il sottotipo di operazione F2 - Superficie a seminativo contigua è costituito da un'unica tipologia ambientale. 10.1.10 - "Impegni e significato ambientale e agronomico del sottotipo di operazione F2 - Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico - Superficie a seminativo contigua."</p>	<p>Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2: - imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative; - altri gestori del territorio incluse le Proprietà collettive, limitatamente alle superfici agricole.</p>	<p>Possono usufruire dell'aiuto le superfici agricole allo stato di seminativo collocate sul territorio regionale, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - "Ripristino di ecosistemi". Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura. Tali superfici, qualora prevedano l'adesione a tipologie ambientali con sommersione anche parziale, sono ammissibili a condizione che sia allegata alla domanda di aiuto la dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio. Per superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) 2078/92, Regolamento (CE) 1257/99 e Regolamento (CE) 1698/05 che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.</p>	<p>Principi territoriali: è assegnata priorità alla Rete natura 2000; subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree approvate nelle programmazioni della Regione quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela idrologica; Principi tecnici: interventi del presente tipo di operazione già oggetto delle misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) 1257/99 e Regolamento (CE) 1698/05; interventi del presente tipo di operazione su superfici già oggetto del tipo di operazione 4.4.01; maggiore superficie aziendale impegnata. Le motivazioni della scelta dei principi di selezione territoriali sono da correlare al Focus area P4A. È prioritario applicare il tipo di operazione nelle aree della rete Natura 2000 dove l'adozione degli interventi qui previsti viene individuata come necessaria.</p>
<p>Misura 11 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica</p>	<p>€ 100.559.342,00</p>		<p>Dall'analisi di contesto emerge la esigenza di promuovere la conversione alla agricoltura biologica per raggiungere gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di sviluppo di modelli di agricoltura sostenibile anche in senso economico.</p>	<p>In sintesi gli impegni ai quali sono assoggettate le aziende sono descritti con il relativo significato ambientale e agronomico nelle tabelle indicate a fianco di ciascun impegno e riportate alla fine di questa sezione: 01 - Sementi e materiale di propagazione (Tabella 1) 02 - Avvicendamento colturale (Tabella 1) 03 - Fertilizzazione (Tabella 2) 04 - Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (Tabella 2) 05 - Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari (Tabella 2) 06 - Norme Produzione animale (Tabella 3) 07 - Salute animale (Tabella 3) 08 - Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (Tabella 4) 09 - Tenuta di un Registro di stalla (Tabella 4) 10 - Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica (Tabella 4) Oltre agli impegni sopra definiti su parte o tutte le superfici oggetto di impegno con la</p>			

<p>Operazione 11.1.01 Conversione a pratiche e metodi biologici</p>	<p>€ 11.564.324,00</p>	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie. L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate, come dichiarate nelle domande di aiuto e di pagamento ed è riportato nella tabella 6 "Tipo di operazione 11.1.01 Sostegni differenziati per colture praticate". Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, per l'impegno introduzione produzione biologica, è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA) pari a: • per il settore zootecnico da latte: 425 Euro/Ha. • per il settore zootecnico da carne: 370 Euro/Ha. La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiera e alle CDAA, nelle aziende che</p>	<p>Il tipo di operazione prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi 5 anni di adesione alla produzione biologica. Le aziende aderenti al tipo di operazione devono essere iscritte al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, dal successivo regolamento di applicazione Reg. CE n. 889/2008, delle successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento. Oltre alle norme tecniche e di gestione aziendale previste dal Reg. (CE) n. 834/07 e successive modificazioni è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla DGR 1202/1999 e successive modificazioni. Le aziende aderenti si impegnano ad applicare il tipo di operazione per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio</p>		<p>Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali": - imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative; - altri gestori del territorio, incluse le Proprietà collettive, limitatamente alle superfici agricole.</p>	<p>Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali". Possono usufruire dell'aiuto le superfici collocate sul territorio regionale. Le aziende zootecniche devono essere in possesso dei seguenti requisiti: o superficie minima foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 3 ettari; o consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA Indicazioni specifiche sulla ammissibilità delle superfici a "pascolo con tare" verranno riportate nei Programmi operativi. Sono ammissibili per ettaro di SAU: i costi aggiuntivi, il mancato reddito e i costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 20%) derivanti dall'applicazione della Misura.</p>	<p>Di seguito sono elencati i principi di selezione applicati per la selezione dei beneficiari: • collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE; • collocazione in altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica; • prima adesione alla Produzione biologica (tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99, 1698/07 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticoli (Reg. UE n. 1308/2013); • adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi descritti nella presente scheda; • applicazione degli impegni</p>
<p>Operazione 11.2.01 Mantenimento pratiche e metodi biologici</p>	<p>€ 88.995.018,00</p>	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie. L'importo massimo delle indennità che possono essere corrisposte per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate, come dichiarate nelle domande di aiuto e di pagamento ed è riportato nella tab 6 "Misura 11.1.2 Sostegni differenziati per colture praticate". Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) 834/07 e successive modificazioni, per l'impegno introduzione produzione biologica, è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA) pari a: • per il settore zootecnico da latte: 383 Euro/Ha. • per il settore zootecnico da carne: 333 Euro/Ha</p>	<p>Dall'analisi di contesto emerge la esigenza di mantenere la adesione alla agricoltura biologica anche a seguito del periodo di conversione per raggiungere gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di sviluppo di modelli di agricoltura sostenibile anche in senso economico.</p>		<p>Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali": - imprenditori agricoli e loro associazioni, incluse le cooperative; - altri gestori del territorio, incluse le Proprietà collettive, limitatamente alle superfici agricole.</p>	<p>Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività. Possono usufruire dell'aiuto le superfici collocate sul territorio regionale.. Le aziende zootecniche devono essere in possesso dei seguenti requisiti: o superficie minima foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 3 ha; o consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA Indicazioni specifiche sulla ammissibilità delle superfici a "pascolo con tare" verranno riportate nei Programmi operativi. Sono ammissibili per ettaro di SAU: i costi aggiuntivi, il mancato reddito e i costi di transazione (nella misura rispetto ai costi complessivi del 10%) derivanti dall'applicazione della Misura.</p>	<p>Di seguito sono elencati i principi di selezione applicati per la selezione dei beneficiari: • collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000; • collocazione in altre aree individuate nelle programmazioni della Regione quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica; • prima adesione alla Produzione biologica (tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento (CE) 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99, 1698/07 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticoli (Reg. UE 1308/13); • adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi descritti nella presente scheda; • applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale</p>

<p>Operazione 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 (Indennità Natura 2000)</p>	<p>€ 8.356.554,00</p>	<p>Premio: 500 euro/ha/anno • Divieto di coltivazione di un'area agricola (esclusi prati permanenti e pascoli) • Divieto di eliminazione dei boschetti, delle zone umide dei maceri, delle pozze di abbeverata, dei fontanili, delle risorgive, delle torbiere e dei canneti • Divieto di utilizzo di fertilizzanti, di concimi, di liquami, di digestati o di fanghi di fitofarmaci di diserbanti e del pirodiserbo nelle aree agricole • Divieto di lavorazione del terreno e di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in pianura, con obbligo di effettuare almeno uno sfalcio/trinciatura all'anno • Divieto di lavorazione del terreno e di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in collina e in montagna, qualora presentino habitat di interesse comunitario • Divieto di pascolamento. Premio: 450 euro/ha/anno • Divieto di eliminazione delle siepi, delle piantate e degli alberi in filar, degli stagni e dei fossi</p>	<p>La misura riconosce un sostegno economico alle aziende agricole localizzate all'interno dei Siti Natura 2000 regionali per compensare il mancato reddito e/o i maggiori costi sostenuti per rispettare i vincoli ambientali prescritti dagli Enti gestori dei siti e dalla Regione con le Misure Generali e Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione derivanti dal recepimento delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", rendendo compatibili due obiettivi: da una parte la conservazione e la tutela della biodiversità attraverso la riduzione della pressione antropica nei siti Natura 2000 e, dall'altra, la garanzia di una sostenibilità economica per gli agricoltori che operano all'interno dei siti, qualora interessati da vincoli.</p>	<p>Il presente tipo di operazione mira a concedere un'indennità Natura 2000 annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), al fine di compensare gli agricoltori e gli altri soggetti gestori del territorio dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dal rispetto di vincoli, quali obblighi, divieti e limitazioni gestionali, qualora previsti nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti ricadenti nella rete Natura 2000 Per quanto concerne l'applicazione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014) le eventuali indicazioni gestionali che verranno definite in futuro e che dovranno essere recepite nei Piani di Gestione e nelle Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 potranno integrare i suddetti divieti.</p>	<p>I beneficiari come definiti nel paragrafo 8.2.11.2 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori agricoli • Consorzi forestali, • Altri Enti gestori del territorio (ad es. Enti pubblici, Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive) 	<p>Sono ammissibili gli aiuti corrisposti per superficie oggetto della presente operazione erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, il mancato reddito annuale o il mancato margine lordo medio e i costi di transazione. Sono ammissibili a sostegno solo le superfici agricole (SAU) pubbliche e private che possiedono i seguenti requisiti: • aree ubicate all'interno dei siti Natura 2000, purché sottoposte a vincoli ambientali previsti dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e/o dai Piani di Gestione del Sito Natura 2000 e cartografate rispetto a ciascuna categoria di vincolo. Le cartografie dovranno essere costituite e formalizzate da ciascun Ente gestore dei siti Natura 2000, inserite in una specifica banca-dati regionale e georeferenziate sul GIS dell'Organismo Pagatore.</p>	<p>Non sono previsti criteri di selezione delle domande.</p>
<p>Misura 13 Pagamenti compensativi</p>	<p>€ 89.872.378,00</p>						

<p>Operazione 13.1.01 Pagamenti compensativi nelle zone montane</p>	<p>€ 79.986.416,00</p>	<p>L'importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lett. "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013, condotta nelle zone montane identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13, è pari a Euro 150 (per ettaro). I "Pascoli con tara" possono essere computati per il pagamento di indennità esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga su di essi effettivamente praticata l'attività minima di pascolamento, se mantenuto nel periodo di riferimento il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2.</p>	<p>L'indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli, così come definiti nel paragrafo 8.2.12.2, delle zone montane, sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata (art. 31 Reg. (UE) 1305/13). Il Reg. (UE) 1305/13 non ripropone, nel periodo 2014-2020, l'impegno (previsto nel precedente periodo di programmazione) di proseguire l'attività agricola per 5 anni. Il pagamento delle indennità del presente tipo di operazione è condizionato all'impegno di proseguire l'attività agricola nell'area eleggibile al sostegno almeno per la durata del periodo annuale corrispondente al pagamento delle indennità.</p>	<p>Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone montane, sono pagamenti basati sull'estensione della superficie dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. (UE) 809/14, sue modifiche e integrazioni, varranno anche come domande di pagamento. E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie condotta nell'area eleggibile al sostegno. La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione della superficie a premio. E' prevista una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo.</p>	<p>Possono beneficiare delle indennità previste dal tipo di operazione 13.1.01, gli agricoltori in attività, così come definiti nel paragrafo 8.2.12.2, che conducono superfici agricole, svolgendo su di esse attività agricola così come definita dall'art. 4 par. 1 lett. "c" del Reg. (UE) n. 1307/2013, nelle zone montane identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13. Consorzi e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2, e/o altre aggregazioni di proprietari, possono essere ammessi unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di Indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo Aziendale e inserito nell'Anagrafe regionale delle Aziende agricole.</p>	<p>Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:a. essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo", b. condurre terreni agricoli in zona montana;c. essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 250; nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di operazione 13.1.01 che per il tipo di operazione 13.2.01, ai fini del rispetto della condizione di accesso è da considerare la somma degli importi richiesti per entrambi i tipi di operazione.I sopracitati requisiti a) e b) devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità.</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, la Misura 13 è compresa fra quelle per le quali è prevista una eccezione alla prescrizione di garantire l'attivazione di procedure selettive.</p>
<p>Operazione 13.2.01 Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi</p>	<p>€ 9.885.962,00</p>	<p>L'importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lett. "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013, condotta nelle zone affette da vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13, è pari a Euro 90 (per ettaro). I "Pascoli con tara" possono essere computati per il pagamento di indennità esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che venga su di essi effettivamente praticata l'attività minima di pascolamento, se mantenuto nel periodo di riferimento il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2, ed il numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2.</p>	<p>Le zone soggette a vincoli naturali significativi sono caratterizzate da una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e da più elevati costi di produzione, a motivo delle limitazioni connesse a difficoltà di lavorazioni agricole dovute alla pendenza dei terreni. Il tipo di operazione prevede indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli, così come definiti nel paragrafo 8.2.12.2, delle altre zone soggette a vincoli naturali significativi, erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata (Reg. (UE) 1305/13).Le zone affette da vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane sono designate in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13.</p>	<p>Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli naturali significativi, sono pagamenti basati sull'estensione della superficie dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. (UE) 809/14 varranno anche come domande di pagamento. Il Reg. (UE) 1305/13 non ripropone nel periodo 2014-2020 l'impegno (previsto nel precedente periodo di programmazione) di proseguire l'attività agricola per 5 anni. Il pagamento delle indennità del presente tipo di operazione è condizionato all'impegno di proseguire l'attività agricola nell'area eleggibile al sostegno per la durata del periodo annuale corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità. E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie condotta nell'area eleggibile al sostegno</p>	<p>Possono beneficiare delle indennità previste dal tipo di operazione 13.2.01, gli agricoltori in attività, così come definiti nel paragrafo 8.2.12.2, che conducono superfici agricole, svolgendo su di esse attività agricola così come definita dall'art. 4 par. 1 lett. "c" del Reg. (UE) n. 1307/2013, nelle zone affette da vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, identificate tali in riferimento all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13. Consorzi e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2, e/o altre aggregazioni di proprietari, possono essere ammessi unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di Indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo Aziendale e inserito nell'Anagrafe regionale delle Aziende agricole.</p>	<p>requisiti di accesso:a. essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo", come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2;b. condurre terreni agricoli in zone affette da vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane;c. essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 250; nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di operazione 13.2.01 che per il tipo di operazione 13.1.01; I sopracitati requisiti a) e b) devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità.</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, la Misura 13 è compresa fra quelle per le quali è prevista una eccezione alla prescrizione di garantire l'attivazione di procedure selettive.</p>

<p>Operazione 16.5.01 - Salvaguardia della biodiversità regionale (Cooperazione)</p>	<p>€ 2.784.100,00</p>	<p>contributo in conto capitale su una spesa massima ammissibile..Il sostegno può essere concesso per ogni anno di realizzazione del progetto, con riferimento agli investimenti, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute sulla base della presentazione di uno stato di avanzamento lavori (SAL). Il contributo sarà il 100% della spesa ammissibile.La dimensione dei costi del progetto di cooperazione è fissata in un minimo di 20.000 euro e un massimo di 200.000 euro, così ripartito:- massimo del 5% per i costi di cooperazione,- massimo 95% per i costi di realizzazione dei progetti</p>	<p>Con l'attivazione di questa operazione si intende conferire sinergia e incisività d'applicazione ad interventi mirati in ambiti territoriali circoscritti sul territorio regionale di tutela della biodiversità, da attuare sia su terreni pubblici sia su terreni di proprietà privata di imprese agricole. Tali servizi ambientali necessitano di azioni sinergiche e coordinate per la tutela della biodiversità , indirizzate prioritariamente a rimuovere le criticità eventualmente presenti nei siti della Rete Natura 2000. Il ricorso alla modalità cooperazione consente di realizzare obiettivi specifici che migliorano le performance ambientali connesse alla tutela della biodiversità, non perseguibili efficacemente con interventi singoli.</p>	<p>La modalità cooperazione è attuata attraverso:- l'avviamento di fasi di animazione concertative;- il coinvolgimento del maggior numero di beneficiari;- un accordo di cooperazione locale, approvato dall'Ente pubblico territorialmente competente per la biodiversità, nel quale siano condivisi gli obiettivi e gli interventi da realizzare da parte dei vari beneficiari; l'accordo di cooperazione può prevedere la partecipazione di altri soggetti che non beneficiano dell'aiuto in aggiunta ai beneficiari del presente tipo di operazione;- un progetto ambientale locale, anche di durata pluriennale, che dà attuazione all'accordo di cooperazione con particolare riferimento alle tempistiche ed alle attività in capo ad ogni partecipante per il raggiungimento degli obiettivi (investimenti non produttivi, attività di gestione delle superfici, servizi ambientali, attività di cooperazione).</p>	<p>Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari: - imprenditori agricoli e loro associazioni, come definiti al paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali"; - altri gestori del territorio incluso ONLUS ambientaliste, Enti pubblici, Proprietà collettive, come definiti al paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali".</p>	<p>Sono ammissibili al presente tipo di operazione esclusivamente gli interventi, le superfici ed i beneficiari previsti nell'accordo di cooperazione.Sono esclusi dall'applicazione accordi di cooperazione che non prevedono almeno due tipologie tra i soggetti di seguito indicati: imprenditori agricoli; Enti Pubblici; altri soggetti gestori del territorio incluso ONLUS ambientaliste.Possono essere ammesse le superfici di proprietà pubblica e le superfici di proprietà privata di imprese agricole.Sono ammissibili i seguenti costi:- costi di cooperazione (animazione, definizione dell'accordo di cooperazione e progettazione),- costi di realizzazione del progetto riferiti alle seguenti tipologie di spesa ammissibili: costi per investimenti non produttivi, costi di gestione di superfici, costi per servizi resi da aziende agricole sul territorio oggetto di intervento</p>	<p>La misura non prevede nessuna valutazione di ammissibilità dell'accordo di cooperazione locale da parte dell'Autorità di gestione del PSR, ma una approvazione da parte dell'Ente pubblico territorialmente competente per la biodiversità. Il progetto ambientale locale, che dà attuazione all'accordo di cooperazione, viene sottoposto a selezione: Criteri territoriali 1. aree Rete Natura 2000; 2. aree ricadenti nei Piani territoriali; 3. aree naturali protette 4. aree di pianura; Criteri tecnici 1 progetti riguardanti il ripristino di ecosistemi forestali/agricoli per habitat e/o specie di interesse comunitario ;2 progetti riguardanti piani di gestione dei siti Natura 2000 per habitat e/o specie di interesse comunitario; 3 progetti riguardanti il ripristino di ecosistemi forestali/agricoli esclusivamente di habitat e specie</p>
---	------------------------------	--	--	---	--	--	--



Investimenti e contributi per la conservazione e valorizzazione delle risorse forestali

M8	51.147.999
P2A	9.961.830
8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento	2.988.549
8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilità	6.973.281
P3B	9.960.630
8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali	7.968.504
8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità naturali ed ev	1.992.126
P4A	10.928.939
8.5 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale	10.928.939
P5E	20.296.600
8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento	20.296.600

16.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

- Realizzazione di piani di gestione forestale 600.000

4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (viabilità rurale) 2.175.000

7.2 sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (centrali biomasse forestali, idroelettrico) 4.080.000

1.1 Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze (settore forestale) 375.000

MISURA 8.3 - - Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici

Interventi

- rimozione della biomassa secca nei boschi di conifere;
- diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi ad esclusione dei reimpianti;
- realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi e dello stato fitosanitario dei boschi;
- adeguamento ai criteri di sicurezza delle piste forestali trattorabili, delle aree di imposta e sosta;
- lavori di consolidamento pendici adiacenti alle infrastrutture forestali antincendio (opere di sostegno, regimazione acque);
- realizzazione e manutenzione straordinaria di strutture antincendio per attrezzature, magazzini, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua;
- lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali, e rii); recupero e realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc..; drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc..).

Impegni

- aziende con superficie forestale superiore a 50 ha obbligo di presenza di un piano di gestione forestale
- mantenimento dell'intervento per 5 anni + Piano coltura e conservazione e PMPF.

Beneficiari

Province, Unioni comuni
Enti Parco di gestione aree protette
Consorzi forestali
interventi di iniziativa pubblica.

Aree interessate

Aree forestali ad alto e medio rischio di incendio
aree forestali a rischio idrogeologico

- Piano antincendio
- Piano di distretto idrografico
- Vincolo idrogeologico

Entità aiuto

100% della spesa ammessa lavori di progetto + sicurezza e spese generali

Interventi

- rimboschimenti con specie autoctone locali, comprensivi degli interventi preparatori e le opere accessorie necessarie per la protezione delle piante;
- interventi selvicolturali per favorire la ripresa vegetativa, lo sviluppo e la selezione della vegetazione forestale autoctona nelle aree boscate danneggiate o distrutte da calamità (taglio piante o ceppaie morte o irrecuperabili, potature di recupero, eliminazione di specie infestanti, interventi fitosanitari, strutture di protezione dalla fauna;
- realizzazione di interventi di ripristino di aree dissestate (frane, erosioni, ecc..) mediante la costruzione di fossi, canali, ripristino alvei, opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc..; captazione e drenaggio di acque superficiali (tubi drenanti, canalizzazioni, pozzetti, ecc.., compresi gli interventi di modellamento del terreno e delle piste forestali trattorabili di accesso ai cantieri

Impegni

- aziende con superficie forestale superiore a 50 ha obbligo di presenza di un piano di gestione forestale
- mantenimento dell'intervento per 5 anni + Piano coltura e conservazione e PMPF.

Beneficiari

Province, Unioni comuni
Enti Parco di gestione aree protette
Consorzi forestali
interventi di iniziativa pubblica.

Aree interessate

Aree forestali ad alto e medio rischio di incendio

aree forestali a rischio idrogeologico

- Piano antincendio
- Piano di distretto idrografico
- Vincolo idrogeologico

Entità aiuto

100% della spesa ammessa lavori di progetto + sicurezza e spese generali

MISURA 8.5 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Interventi

- interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali di origine artificiale o naturale interventi conservativi di soprassuoli forestali di elevato valore storico paesaggistico;
- conversione di boschi cedui invecchiati in alto fusto;
- eliminazione di specie alloctone e invasive;
- altri interventi per la tutela e incremento della biodiversità in ambito forestale per (aree umide, habitat riproduttivi per la fauna minore, ecc..);
- realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio per favorire la fruizione pubblica del bosco;
- selezione dei soprassuoli in bosco nelle aree circostanti specie forestali nobili, rare, sporadiche e degli alberi vetusti nonché per favorire la rinnovazione delle specie dei generi *Abies*, *Taxus* ed *Ilex*.;
- interventi selettivi e di eliminazione degli infestanti;
- costruzione o ripristino di elementi naturali presenti nei boschi quali: stagni, pozze di abbeverata, torbiere, doline, fossi, muretti a secco;
- recupero e mantenimento di infrastrutture tipiche del paesaggio forestale (metati, carbonaie, terrazzamenti) e rimozione elementi incongrui..

Beneficiari

Province, Unioni comuni
Enti Parco di gestione aree protette
Consorzi forestali
interventi di iniziativa pubblica.

Contributo

100% della spesa ammessa lavori di progetto + sicurezza e spese generali

Impegni

- aziende con superficie forestale superiore a 50 ha obbligo di presenza di un piano di gestione forestale
- mantenimento dell'intervento per 5 anni + Piano coltura e conservazione e PMPF.

MISURA 8.6 - Accrescimento del valore economico delle foreste

Interventi

- macchine, attrezzature e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l'esbosco, la raccolta di biomasse legnose, lo stoccaggio;
- macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali,
- macchine, attrezzature e impianti per raccolta, stoccaggio, lavorazione, commercializzazione di prodotti non legnosi;
- realizzazione o adeguamento di immobili e infrastrutture logistiche;
- realizzazione di piattaforme logistiche per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti legnosi;
- conversioni permanenti della struttura del bosco;
- tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e; compreso il miglioramento o recupero di boschi a prevalenza di castagno.

Beneficiari

- imprese forestali e agro-forestali singole o associate;
- cooperative e consorzi forestali;
- proprietà collettive.

Solo per interventi di trasformazione preindustriale

Contributo

40% della spesa ammessa

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 40.000,00 e massima di € 500.000,00.

Impegni

- aziende con superficie forestale superiore a 50 ha obbligo di presenza di un piano di gestione forestale
- mantenimento dell'intervento per 5 anni + Piano coltura e conservazione e PMPF.

MISURA 16-1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (Pianificazione forestale)

Interventi

1. costi di esercizio della cooperazione:
 - funzionamento e gestione del Gruppo Operativo (GO);
 - personale dedicato alle attività di coordinamento e gestione del progetto;
2. costi diretti specifici del progetto legati alla realizzazione del piano:
 - costi relativi a studi necessari alla realizzazione del progetto (di mercato, di fattibilità, piani aziendali, ecc.) compresa la pianificazione di proprietà forestali;
 - costi per i rilievi e la redazione del piano di gestione forestale

Il Gruppo Operativo deve dotarsi di:

1. un regolamento interno;
2. un Piano in cui vengano indicati almeno i seguenti elementi:
 - la lista dei soggetti partecipanti al Gruppo Operativo
 - la capacità organizzativa e gestionale
 - il problema da risolvere mediante soluzioni innovative
 - le azioni del progetto e i relativi costi
 - la tempistica di svolgimento
 - la ripartizione delle attività e costi fra i soggetti partecipanti
 - i risultati attesi
 - le attività di divulgazione dei risultati attraverso la rete PEI.

Beneficiari

- Gruppi Operativi del Partenariato europeo per l'innovazione (PEI), costituiti da:
 - soggetti pubblici o privati proprietari o gestori di boschi, o loro aggregazioni e altri soggetti giuridici costituiti in forma associata che operano nel settore agroforestale.

Contributo

100% della spesa ammessa

L'importo del singolo piano è definito nella misura minima di € 15.000,00 e massima di € 1.000.000,00.

MISURA 4.3 - Infrastrutture viarie e di trasporto

Interventi

- realizzazione di opere di viabilità qualora sia comprovata una oggettiva carenza;
- ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza di rete viaria esistente;
- realizzazione di manufatti accessori (es. piazzole di sosta e movimentazione).

Sono escluse le attività di manutenzione ordinaria

La viabilità sostenuta con questa operazione non dovrà prevedere vincoli di accesso, prevedendo quindi una fruizione plurima

Beneficiari

- Imprese agricole e/o forestali associate (così come definite nel paragrafo 8.2.4.2) ;
- Proprietà collettive (così come definite nel paragrafo 8.2.4.2)
- Enti pubblici quali Comuni o Associazioni di Comuni, Consorzi di bonifica..

Contributo

80% della spesa ammessa

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 20.000,00 e massima di € 300.000,00.

MISURA 7.2 - Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Interventi

costruzione di impianti pubblici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili:

1. centrali con caldaie alimentate a cippato o a pellets comprensive, se necessario delle reti di teleriscaldamento o di semplice distribuzione del calore a più fabbricati;
2. piccoli impianti idroelettrici;

Spese ammissibili

- opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla installazione, e al funzionamento degli impianti;
- fornitura ed installazione di soluzioni "intelligenti" per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- installazione e posa in opera degli impianti;
- macchinari e attrezzature connesse;

Beneficiari

- Comuni, singoli o associati, altri Enti pubblici
- Solo per interventi di trasformazione preindustriale

Contributo

40% della spesa ammessa

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 50.000,00 e massima di € 500.000,00.

Ammissibilità

- aree inserite in un Programma di sviluppo locale Leader a 1 potenza max: 1 Megawatt elettrico (Mwe) o 3 Megawatt termico (Mwt).
- piano di approvvigionamento biomassa legnosa (entro 70km)

MISURA M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1.01 Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze

• **Tipologie corsi**

- Progetti ammessi nel Catalogo verde regionale a seguito di istruttoria

CORSO DI BASE PER OPERATORE FORESTALE (uso motosega)

- competenze essenziali per utilizzare in sicurezza le attrezzature per la realizzazione dei tagli selvicolturali e lavori assimilabili

CORSO DI SECONDO LIVELLO PER OPERATORE FORESTALE (caposquadra)

- Utilizzo attrezzature forestali, esbosco con verricello e a strascico, ecc..
- Organizzazione cantiere forestale, e utilizzo di macchine complesse nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
- Nozioni di base sulla normativa locale di settore e di selvicoltura (riconoscimento specie principali, governo del bosco ecc..)

CORSI SPECIALI:

- Operatore di macchine abbattitrici
- Operatore di impianti a fune
- Operatore per la costruzione di opere di ingegneria naturalistica
- Conduttore di caldaie a vapore (impianti a biomasse)

Beneficiari

enti di formazione e fornitori di trasferimento di conoscenza regolarmente accreditati

• Destinatari

- Operatori di imprese forestali e assimilabili
- Imprenditori agricoli-forestali e collaboratori

Entità aiuto

- Contributo dal 50 al 90 % dei costi ammissibili



SECCHIA: BREVE CRONISTORIA DEL FIUME

I Romani lo chiamavano Situla, Plinio il Vecchio nel suo libro III di *Naturalis Historia* lo chiamava Gabellus, nasce dall'Alpe di Succiso nel Comune di Collagna all'altitudine di 1450 metri contornato da cime alte fino a 2100 metri, sbocca in Po dopo 172 chilometri.

I dati statistici dicono che ha una portata media di 42 metri cubi al secondo e in casi eccezionali è arrivato a 2.000 metri cubi al secondo, verificate voi stessi al computer perché è una cifra difficile da credere.

Lungo il suo percorso montano si trovano le sorgenti termali di Santa-Lucia e di Cervarezza ed è accompagnato da diversi fenomeni geologici, che vanno dai gessi del periodo triassico, alla sorgente Carsica in Comune-di Villa Minozzo, per terminare con qualche emissione di petrolio. Da una di queste attiva in Epoca Romana prese il nome Saxoleum cioè Sassuolo, dove però il petrolio è esaurito da tempo.

Arrivato in pianura il fiume dopo aver colmato le paludi di Cittanova e altri territori si ripartiva in diversi torrenti, i nomi altomedioevali di alcuni di loro sono Acqualonga o Luduria, Muclena, Gabellus e Lama. Il Muclena nel 753, stando al documento di donazione del Re longobardo Astolfo al proprio cognato Anselmo, primo abate di Nonantola, passava nel Carpigiano, poi per Camurana e secondo il Tiraboschi prendeva la via di Casumaro versando le sue acque nelle Paludi di Burana.

Un altro torrente che partiva dalle sorgive del Secchia di Campogalliano era il Gabellus già citato da Plinio il Vecchio, scaricava le sue acque nelle paludi oltre Novi.

Venne poi riattivato dai Pio, Signori di Carpi, per sfruttarne le acque a scopo molitorio e per riempire le fosse delle mura ad uso difensivo, adesso è la fogna principale della città.

Lungo il suo percorso nel 1800 a Gargallo e Santa Croce di Carpi c'erano delle cave di sabbia in aperta campagna a segnare il suo antico passaggio.

La Lama partiva anche lei dalle sorgive di Campogalliano, segnava il confine tra il Carpigiano e il Modenese e proseguiva tra Quarantoli e Mirandola andando a sfogarsi nelle paludi di Burana. Solo che la Lama tra Cortile e Rovereto venne intersecata, dal fiume Secchia nel suo errabondare, e il suo corso venne interrotto, le acque si scaricavano così nelle campagne tra Cortile e Rovereto. Per evitare l'impaludamento della zona gli uomini di Campogalliano¹, Panzano e Carpi nel 1275 decisero di fare un collettore che scaricasse le acque ad un'altimetria inferiore tra i territori di Novi e Concordia.

Il Castello che i Pio costruirono tra il torrente Lama a est, e il nuovo collettore Lama-Papacina a ovest venne chiamato Castello delle Lame, al plurale, perché, appunto, le Lame erano diventate due, cioè il vecchio percorso interrotto dal Secchia e il nuovo collettore.

Quindi nel 1275 il fiume aveva già un solo alveo, il cui corso superiore probabilmente venne deviato dal Comune di Modena verso la città per esigenze loro.

Ma torniamo all'anno mille per dire che gli abati di Nonantola furono i primi ad arginare il fiume, concedendo in enfiteusi le loro terre a uomini liberi, purché costruissero gli argini.

Secchia passava poi per il centro di Cavezzo, Montalbano, San Felice, Massa Finalese andando a perdersi nelle paludi di Burana anche lui.

Solo che nel 1056, parliamo quindi dei primi anni di regno di Matilde di Canossa, un documento nonantolano parla di una rovinosa rotta avvenuta alla Buzzala². Si tratta di una località sita tra San Prospero e Motta di Cavezzo, dalla quale il fiume prese un'altra via dirigendosi verso nord, probabilmente aiutato dalla mano dell'uomo.

¹ Nel *Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi* del Tiraboschi è scritto "gli uomini di Campagnola", ma non vediamo perché gli abitanti di questa località abbiano dovuto concorrere ai lavori della Lama, così distante, probabilmente si tratta di un errore di trascrizione, visto che i nomi Campogalliano e Campagnola sono quasi uguali tra loro. Mentre era doveroso per gli uomini di Campogalliano partecipare ai lavori di bonifica che interessa il loro territorio.

² Girolamo Tiraboschi, *Storia di Nonantola tomo II*, carta CLXVI anno 1056.

Nel contempo perdeva importanza il vecchio alveo di Cavezzo, al centro del quale sono ancora oggi evidenti, ad un occhio attento, i segni del suo passaggio in via Gramsci, via Volturmo e davanti alla chiesa stessa, accanto alla quale una lapide ne ricorda la presenza ancora nel 1500 circa.

Il fiume a causa del colmamento del terreno dovuto alle torbide acque dei vecchi rami unificati di Muclena-Aqualonga, difficilmente sarebbe riuscito a prendere la strada verso levante³.

Per abbreviare diremo che alle acque non restava che prendere la via verso Rovereto e Pioppa e da qui a Concordia e Quistello. Dopo quest'ultima località venne deviato in un ramo abbandonato del Po⁴, che si contraddistingue oggi per la tortuosità del percorso.

Il Po nel frattempo si era spostato nell'alveo del fiume Lirone, che è il nome di epoca Romana del fiume Oglio, dando vita a quel ramo del Po-Lirone dal quale in pieno Medioevo prese il nome l'Abbazia Benedettina, che a sua volta diede il nome alla città di San Benedetto Po.

A partire dalla rotta della Buzzala del 1056 il fiume arrivò a Rovereto e Pioppa tra il 1222 ed il 1234. Quindi le sue acque per ben 166 anni si riversarono nei campi e in rigagnoli occasionali in quei sei chilometri che dividono la Buzzala da Rovereto.

Infatti da un primo documento del 1222 fatto per stabilire i confini tra le diocesi di Modena e Reggio, si evince che il confine a partire dal Castello di Rovereto si dirigeva a mattina e andava fino al canale Navigatore. Da detto Navigatore fino alla Lama e alla fossa Pusterna e oltre. Mentre un secondo documento⁵ del 1243 nomina il Secchia e non più il Canale Navigatore, certamente il fiume si era immesso nell'alveo di quest'ultimo cavo, che era una via d'acqua medioevale che passava per San Possidonio diretto a Quarantoli e oltre.

Qui é bene ricordare quanto scrisse il letterato Ferrarese Pellegrino Prisciani, che noi citiamo con le parole di Alessandro Giuseppe Spinelli⁶, il quale afferma che Secchia mezzo miglio sopra la Pioppa di Buttrighello alla Motta tagliò la Rassena. Questo canale è noto appunto come fossa Reggiana, perché aveva origine proprio dal territorio Reggiano, era una via d'acqua che divideva il territorio di Rovereto da quello di Carpi fino all'inf feudazione di questa villa ai Pio di Carpi avvenuta il 28 agosto 1387. Localmente questo canale era più noto come Fossa Ravetta, della quale ne esiste tuttora un lungo tratto, detto canale attraversava poi il Casare, Montalbano e scendeva verso le Roncole e seguiva la via del confine tra il Mirandolano e San Felice e scolava le sue acque nella Muclena al Grottaro. Secondo il modesto parere di chi scrive il sopra citato canale Navigatore prendeva le sue acque dalla Rassena o Ravetta. Il Secchia si appropriò dell'alveo del Navigatore formando un secondo e più debole ramo, dalla biforcazione o forcello che venne a formarsi tra i due rami del fiume prese il nome l'omonima frazione di San Possidonio.

Questo ramo minore però dava indubbiamente danni notevoli all'antica località di San Possidonio sede di una pieve dalle origini romaniche, infatti quel ramo del fiume ebbe vita breve.

Presso il piccolo borgo che nel frattempo era sorto nella biforcazione dei due rami del fiume, i del Fante avevano fin dal 1272 attivato un mulino terragno, non natante⁷, che sfruttava ugualmente la forza delle acque del fiume.

L'abitato sopra accennato venne chiamato in diversi modi, Montata⁸ era il nome ufficiale, ma era anche detta la Villa del Porto⁹, questo significa che il fiume era usato per la navigazione fin dall'antichità.

³ Carlo Tosatti, Il corso medio e inferiore del fiume Secchia nel Medio-Evo, pag. 43. Consorzio Interprovinciale per la bonifica di Burana, Bonificazione Parmigiana Moglia, Modena 1956.

⁴ Pietro Torelli in: *Un Comune Cittadino in territorio ad economia*, in Atti della Regia Accademia Virgiliana di Mantova, a pag. 103 rivela che il Secchia venne deviato in un vecchio alveo del Po.

⁵ ASMO, Archivio Segreto Estense, Particolari, *Pergamene*, b. II documento numero 20, copia cartacea del 15 aprile 1344 dei notai Donino de Farinaci, Bertolino de Barberijs, Bernardino de Morano.

⁶ Spinelli A. Giuseppe, *Le Motte e castelcrescente nel Modenese*, Tipografia Renato Strumia Pontassieve anno 1900.

⁷ Livio Bonfatti-Mauro Calzolari in *Mirandola nel Duecento* pagina 118. I del Fante, probabilmente, possedevano quelle terre fin dal 1243 a seguito della divisione del Bosco di Cortile e Rovereto, vedi ASMO, *Pergamene*, particolari, b. 2 notaio Albertino Luppi del 16 aprile 1243 atto stipulato nella Curia di Cortile.

⁸ ASMO, Camera Ducale, Acque e Strade b. 114.

⁹ Biblioteca Comunale di Mirandola, materiale antico, *Indicatore Mirandolano* anno 1900.

Infatti Modena era una delle poche città lontana da corsi d'acqua significativi che aveva una Corporazione di Paroni, cioè di proprietari di quelle grosse barche dal fondo piatto dette "Burchielli".

Il duca Cybo Malaspina, Signore di Massa e Carrara, possedeva un latifondo di due mila biolche a Rovereto e da qui venivano spediti a Ferrara, dove viveva con la moglie donna Marfisa d'Este, carichi di 130 quartari di vino e acquavite per volta, ricordo che il quartaro di Carpi corrisponde a più di 123 litri.

Nel 1702, durante la guerra di Successione Spagnola un oste trasportò per vie d'acqua da Cortile a Mantova 300 quartari di vino che aveva comprato dai Palladini di Cortile di Carpi.

Durante la stessa guerra i francesi trasportarono lungo il fiume da Mantova a Ponte Motta, il cannone che nel maggio del 1704 fece la breccia nelle mura di Mirandola.

Per dare un'idea del peso del poderoso cannone, vi basti sapere che, quando da Mirandola fu mandato all'assedio di Torino fu necessario un convoglio di 104 buoi¹⁰.

La navigazione del fiume era possibile per tre mesi verso primavera e altri tre in autunno, perché durante l'estate il fiume era in magra e in inverno era in piena o era ghiacciato.

Per cui nei due periodi intermedi si usavano i carri, la cui portata era soltanto 100 pesi, sarebbe a dire otto quintali e mezzo, forse perché molti di loro avevano l'assale in legno o perché le strade erano pessime.

Le grosse imbarcazioni risalivano la corrente col sistema dell'alaggio, cioè erano tirate da bestiami che stavano sopra la sponda sinistra della golena del fiume, detta "la carrata del tiraglio".

Per andare da Pioppa a Ferrara occorre quattro visti di altrettante dogane, che nell'ordine erano Concordia, Quistello, Serravalle e Sermide.

Il toponimo Montata rimase attivo fino al 1600 e oltre, ma da molto prima era impropriamente detta anche Pioppa, perché in una delle rive del fiume c'era una grossa pianta di questa specie che apparteneva a tal Buttrighello, alla quale venivano legate le imbarcazioni quando facevano sosta nel porto, questa notizia si apprende da una relazione dell'agente ducale Giovan Francesco Fontana.

Quindi il toponimo Montata è andato completamente perduto e sostituito pian piano col nome tardo longobardo di questo fantomatico personaggio chiamato Buttrighello.

Pioppa di Buttrighello ha sempre fatto parte del Distretto di Modena e probabilmente al feudo di Rovereto, governato dalla famiglia Foschieri fino alla caduta del Ducato di Mirandola.

Infatti i passatori che facevano servizio a Pioppa erano i Ferrari, detti anche Pirul, i quali avevano ottenuto la licenza dal Duca Francesco d'Este, figlio di Lucrezia Borgia, e non dai Duchi di Mirandola.

C'è una copia del rinnovo concesso da donna Marfisa d'Este, figlia del suddetto Francesco, nel quale si dice che i Ferrari per mantenere il loro privilegio pagavano un canone annuo di dodici sacca di spelta al castaldo della loro tenuta di Rovereto.

Un'altra prova dell'appartenenza di questa località al territorio di Rovereto è data da una carta nella quale il fiume passava oltre Pioppa, così il suo abitato restava, quindi, sulla sponda Roveretana di Secchia.

Poi l'alveo si spostò, o venne indotto a spostarsi con un drizzagno e Pioppa venne a trovarsi dalla parte nella quale si trova tuttora, per cui non c'è motivo perché debba far parte di Rovereto, in particolar modo dopo la caduta dei Pico nel 1712 e il successivo acquisto di Mirandola da parte del Duca Rinaldo.

Certamente saprete che i drizzagni sono quei tagli artificiali che venivano fatti per abbreviare il percorso dei numerosi meandri che aveva il fiume in Antico Regime, i quali rallentavano le acque provocando oltremodo l'inzuppamento degli argini, diventando così soggetti a rotte rovinose.

I luoghi nei quali i meandri sono stati eliminati si riconoscono per le ampie golene rimaste. A Rovereto un meandro venne eliminato dalla famiglia Pederzoli circa il 1550¹¹, da allora la strada

¹⁰ ASCC. Archivio Guaitoli, b. 159 Diario del Capitano Guido Corradi, trascrizione di Lauro Tavernelli in attesa di pubblicazione.

¹¹ ASMO, Camera Ducale, Acque e Strade, b. 29 tutti i cavi del Capeggiano.

che costeggia il fiume è chiamata dai residenti la via del Drizzagno, nonostante il nome ufficiale sia via Mazzarana.

I Duchi Estensi erano molto attenti alle condizioni in cui versava il fiume, avevano un ministero dedicato alle Acque e Strade dell'intero Ducato, erano ben consci che le alluvioni del fiume, purtroppo frequenti, provocavano carestie e miserie.

Ora vediamo chi erano gli uomini ai quali veniva affidata la sicurezza del fiume in epoca ducale e perdonate se indugeremo più del dovuto su di loro.

I duchi modenesi facevano spesso visitare il fiume dai migliori ingegneri dello Stato, i nomi di alcuni di loro sono Pasio Pasi, Gasparo Vigarani e Gio' Batta Boccabadati.

20) Pasio Pasi, di Carpi, partecipò alla guerra di Fiandra arricchendo in tal modo la sua esperienza di ingegnere. Dopo aver sposato una fiamminga se ne ritornò a Carpi.

Appena il Duca seppe del suo ritorno lo convocò a Modena e lo nominò capo ingegnere Ducale, a lui dobbiamo uno studio sul basso corso del Secchia, del quale ci sono rimasti abbondanti disegni e le opportune modifiche e fortificazione da fare agli argini.

Di Gasparo Vigarani abbiamo un disegno di un meandro di Secchia che è stato eliminato circa nel 1650 tra Caselle e Rovereto.

Il Duca Francesco I lo aveva nominato Soprintendente generale delle fabbriche, ingegnere maggiore del ministero di Acque e strade, Tesoriere segreto, perché lui, il Duca, era sempre in giro a ossequiare i potenti d'Europa per perorare le ragioni del Ducato di Modena e Reggio, la cui sopravvivenza era sempre precaria.

Quando Francesco I si recò in Spagna dall'Imperatore Filippo IV, per affari di stato, si fece fare quel bel ritratto da Diego Velasquez che molti di noi conoscono, nel quale lo vediamo giovane, bello e dalla faccia pulita.

Quando andò a Parigi alla corte di Re Luigi XIV, sempre per promuovere le istanze del suo piccolo Ducato, il Re rimase colpito da questo giovane ben vestito e che non si puliva il naso, come facevano certi nobili francesi nelle sempre lucide maniche della camicia, ma con un fazzoletto di stoffa e pizzo raffinati, purtroppo questo Duca elegante, dall'aria spavalda come tutti i giovani, morì poco tempo dopo, ma aveva insegnato alla corte francese cos'è l'eleganza. Al Re sarà venuto all'orecchio che Francesco I aveva dei buoni architetti ed ingegneri, perché il suo primo ministro, cardinal Mazarino, che era zio di Laura Martinuzzi, moglie del nuovo Duca di Modena Alfonso IV, si fece mandare a Parigi Gasparo Vigarani, i suoi figli Carlo, Giovan Battista e Ludovico ed il fratello Giacomo per allestire il Teatro la Tullierie in occasione delle nozze del Re. Da allora i Vigarani lavorarono alternativamente per diversi anni per il monarca Francese, il quale aveva già cominciato la costruzione della nuova reggia di Versailles. I suoi architetti, Le Nòtre e Mansard, avevano ormai esaurito le idee, a toglierli dalla demoralizzante situazione nella quale si erano cacciati ci pensò Carlo Vigarani. Mentre suo padre Gasparo assieme al Toscano Giovan Battista Lulli, fondarono l'Accademia Reale di musica e danza, praticamente furono loro a dare vita all'Operà di Parigi. In Patria Gaspare diede prova della sua capacità nella costruzione del Teatro della Spelta di Modena, il Teatro antico di Carpi e altri due a Reggio. noi lo conosciamo per la bella villa dei Giardini pubblici di Modena.

Un altro insigne personaggio che si occupò del fiume Secchia fu Giovan Battista Boccabadati, giurista, commediografo, ingegnere, architetto militare, ma soprattutto cartografo.

A lui si devono le più belle carte che siano state fatte dei territori Modenesi e dello stesso Ducato di Modena e Reggio.

Grazie ad una sua mappa conosciamo le dimensioni del libero Comune del Casare, le ultime rimembranze del quale sono la strada sott'argine di Motta di Cavezzo chiamata, appunto, via Casare, altrimenti se ne sarebbe perduta la memoria. Nel 1668 Boccabadati venne incaricato di ampliare e potenziare la fortezza di Brescello, che diventò la più sicura dello Stato Modenese Reggiano. Peccato che questa bella costruzione sia stata distrutta dai francesi a partire dal 20 luglio 1703, durante la guerra di Successione Spagnola. Gli ultimi drizzagni fatti al fiume Secchia nel territorio di Rovereto sono opera sua e di suo figlio Gerardo. Questi erano gli uomini ai quali gli

Este affidavano la sicurezza del fiume. Ora, come potete notare, Secchia è abbandonato a se stesso, l'ultima manutenzione, seria, agli argini risale al 1975, vedete infatti in quale deplorabile stato si trova.

E pensare che tutti i ragazzi della mia età hanno imparato a nuotare nelle sue limpide acque è veramente sconcertante.

Lauro Tavernelli

Inviato alli dacieri del Stato di Serenissimo. Signor Duca di Modena e prima di altri Serenissimi signori Principi dove occorre passare e a chi spetta.

Si compiaceranno lasciare passare, estraere e transitare liberamente et esenti in conformità del solito, se l'esibitore della presente con cento trenta quartari* di vino, il quale è entrata delle nostre possessioni, sotto della Castaldia di Rovereto di Carpeggiana, del signor Duca di Massa nostro fratello, quale si manda a Ferrara per servizio delli operarij e lavoranti delle fabbriche che si fanno in Ferrara e nel distretto per servizio del medesimo signor Duca. Come ancho tre carra di diversi legnami da lavoriero, et un carro di diversi utensigli, e superletigli per uso di casa, et in circa quattro pesi di persutti e sallami per ditto servizio, et la presente sarà sottoscritta e sigillata con i loro soliti sigilli.

Dato in Novellara li 4 Maggio 1673.

firmato Ricciarda Cybo-Gonzaga Duchessa di Novellara

Visto dal daccio della Concordia adì 11 Maggio 1673

Io Gioseffo Pedrazzi.

Visto al daccio di Quistelo adì

12 Maggio 1673

firmato Domenico Malerba.

1673: 13 Maggio al daccio di Saravalle alla forma ritrovata

firmato Francesco Bustaffa.

Al daccio di Sermide li 13 Maggio 1673 come sopra

firmato M. Fasoli.

Trascrizione del documento di trasporto datato 4 Maggio 1673

* Quartaro di Modena = litri 101,8

Quartaro di Carpi = litri 123, 02



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 30 del 24/03/2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E INDIRIZZI PER LA INDIVIDUAZIONE TERRITORIALE DELLA PROPOSTA DI PARCO FLUVIALE DEL FIUME SECCHIA (ART.40, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N.24/2011). ATTO DI INDIRIZZO..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/04/2016, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 11/04/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 30 del 24/03/2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E INDIRIZZI PER LA INDIVIDUAZIONE TERRITORIALE DELLA PROPOSTA DI PARCO FLUVIALE DEL FIUME SECCHIA (ART.40, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N.24/2011). ATTO DI INDIRIZZO..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 31/03/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 16/04/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)